



SENTENZA - 126/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere

Carola CORRADO Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti ai **n. 60124** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 331 del 27 aprile 2022;

promossi da:

MAUTONE GERARDO, c.f. MTNGRD74T27L628T, nato a Vallo della Lucania, il 27.12.1974, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Nerio Carugno, c.f. CRGGPP56T14B865N, con studio in Roma, alla Via Albalonga n. 40; fax: 06.233.200.931, p.e.c.: giuseppenerio.carugno@oav.legalmail.it, presso il quale chiede inviarsi tutte le comunicazioni;

- *Appellante principale* -

	PAOLO FANTERIA , c.f.: FNTPLA61M08F839E, nato a Napoli,	
	l'8.8.1961 e residente in Roma, alla Via A. Mondadori n. 120, rappresentato	
	e difeso dall'Avvocato Giuseppe Gallinaro, c.f.: GLLGPP63M15D843H, con	
	domicilio digitale alla p.e.c.: avv.gallinaro@pec.giuffre.it e fax: 0771/740850	
	e dall'Avvocato Giuseppe La Marra, c.f.: LMRGPP61A01I676G, con	
	domicilio digitale alla p.e.c.: avvglamarra@pec.it; elettivamente domiciliati	
	presso lo studio dell'Avvocato Luigi Funari, in Roma, alla Via Girolamo da	
	Carpi n.1;	
	<i>-Appellante incidentale -</i>	
	DOMENICO BERARDO , c.f.: BRRDNC58H30C772T, nato a Duronia	
	(CB), il 30.6.1958 e residente in Roma, alla Via Francolise n. 94,	
	rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Gallinaro, c.f.:	
	GLLGPP63M15D843H, con domicilio digitale alla p.e.c.:	
	avv.gallinaro@pec.giuffre.it e fax: 0771/740850 e dall'Avvocato Giuseppe	
	La Marra, c.f.: LMRGPP61A01I676G, con domicilio digitale alla p.e.c.:	
	avvglamarra@pec.it; elettivamente domiciliati presso lo studio	
	dell'Avvocato Luigi Funari, in Roma, alla Via Girolamo da Carpi, n.1	
	<i>- Appellante incidentale -</i>	
	<u>contro</u>	
	- Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per il Lazio , in persona del Procuratore regionale;	
	- Procura generale della Corte dei conti , in persona del Procuratore	
	generale;	
	<i>- Appellate -</i>	
	VISTI gli atti d'appello;	
	2	

	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 19 giugno 2026, svolta con l'assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Laura Pilerici, data per letta la relazione del relatore Cons.	
	Giuseppina Mignemi, l'Avvocato Giuseppe La Marra e l'Avvocato Giuseppe	
	Gallinaro per gli appellanti, Domenico Berardo e Paolo Fanteria, e il Vice	
	Procuratore generale, Cons. Alfio Vecchio, per la Procura generale; sono,	
	altresì, presenti Domenico Berardo e Paolo Fanteria.	
	FATTO	
	1. La Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale	
	regionale per il Lazio citava in giudizio:	
	- Paolo Fanteria, nella qualità di Capo del Servizio amministrativo del	
	Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri dell'Esercito italiano;	
	- Gerardo Mautone, nella qualità di Capo della Sezione contratti e acquisti	
	dell'Ufficio Amministrazione;	
	- Francesco Di Meo, nella qualità di Capo dell'Ufficio Amministrazione;	
	- Domenico Berardo, nella qualità di Incaricato di eseguire i lavori di minuto	
	mantenimento per l'Ufficio Infrastrutture del Reggimento di Supporto;	
	- Michelangelo D'Amico, nella qualità di addetto all'Ufficio Infrastrutture	
	del Comando aree comuni,	
	per sentirli condannare al risarcimento del danno da tangente, per complessivi	
	euro 1.109.526,40; del danno da disservizio, per complessivi euro 258.000 e	
	del danno alla concorrenza, per complessivi euro 967.885,10, oltre accessori;	
	voci di danno che si assumeva essere tutte derivate da un sistema tangenzio,	
	nell'ambito del quale gli imprenditori che intendevano aggiudicarsi gli appalti	
	per lavori, servizi e forniture con il Comando dei Supporti delle Forze	
	3	

	Operative Terrestri dell'Esercito Italiano (COMFOTER), erano costretti a	
	versare una percentuale oscillante tra il 10% e il 20% del valore dei contratti,	
	nel periodo tra il 2003 e il 2010.	
	2. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con	
	la sentenza n. 331 del 27 aprile 2022,	
	<i>“- Dichiarava la nullità in parte qua della citazione, per violazione dell'art.</i>	
	<i>87 c.g.c., con riguardo al danno da disservizio e al danno da lesione dei</i>	
	<i>principi dell'evidenza pubblica.</i>	
	<i>- Dichiarava intervenuta la prescrizione dell'azione erariale con</i>	
	<i>riguardo al sig. Michelangelo D'Amico.</i>	
	<i>- Accoglieva parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i</i>	
	<i>sigg. Paolo FANTERIA, Gerardo MAUTONE, Francesco DI MEO,</i>	
	<i>Domenico BERARDO, a risarcire il danno in favore del Ministero della</i>	
	<i>Difesa, quantificato nell'importo inizialmente contestato, ma al netto del</i>	
	<i>30%, come esposto in parte motiva, e ripartito in base alle percentuali di</i>	
	<i>addebito proposte nell'atto di citazione.</i>	
	<i>- Applica inoltre al sig. Gerardo MAUTONE il potere riduttivo</i>	
	<i>riducendo l'addebito del 30%.</i>	
	<i>Pertanto, [erano] condannati a risarcire a favore del Ministro della difesa:</i>	
	<i>- Fanteria Paolo € 256.300,60 (...)</i>	
	<i>- Berardo Domenico € 349.500,82 (...)</i>	
	<i>- Di Meo Francesco € 15.533,37 (...)</i>	
	<i>- Mautone Gerardo € 43.493,43 (...).</i>	
	<i>Sulle somme dovute [andava] applicata la rivalutazione monetaria e gli</i>	
	<i>interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.</i>	
	4	

	- Dispone[va] per l'effetto la conversione in pignoramento, nei limiti	
	dell'importo della condanna di ciascuno, dei beni dei sigg. Paolo	
	FANTERIA, Gerardo MAUTONE, Francesco DI MEO, Domenico	
	BERARDO, sequestrati con l'ordinanza n. 208/2021.	
	- Conferma[va] il dissequestro dei beni di Fanteria, Berardo, Mautone e Di	
	Meo di cui al decreto di sequestro non confermati nell'ordinanza 208/2021.	
	- Dispone[va] il dissequestro dei conti di Berardo presso Poste italiane SPA	
	in cui risulta delegato.	
	- Dispone[va] il dissequestro di tutti i beni sequestrati con l'ordinanza	
	208/2021 al sig. D'Amico Michelangelo (...).".	
	3. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Gerardo Mautone,	
	che, con il primo motivo, lamentava la <i>"Insussistenza del danno da tangente.</i>	
	<i>(...)"</i> ; con il secondo motivo, in via subordinata, chiedeva la rideterminazione	
	dell'entità del danno erariale da tangente; con terzo motivo, lamentava	
	l'esigua consistenza dell'utilizzo del potere riduttivo; con il quarto motivo,	
	chiedeva l'estensione della prescrizione rilevata per D'Amico; con il quinto	
	motivo, chiedeva il dissequestro dei beni immobili e di tutti gli altri beni	
	sequestrati con l'ordinanza n. 208 del 2021.	
	Rassegnava, quindi, il Mautone, le seguenti conclusioni: <i>"Voglia l'Ecc.ma</i>	
	<i>Corte adita, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sopra svolte ed in</i>	
	<i>rimessa della impugnata sentenza 331/2022 della Sezione Giurisdizionale</i>	
	<i>Lazio:</i>	
	IN VIA PRELIMINARE:	
	<i>1) Estendere la dichiarazione di prescrizione dell'azione per danno erariale</i>	
	<i>pronunciata in primo grado relativamente ad altro convenuto, in</i>	
	5	

applicazione dei principi illustrati nella parte motiva.

IN VIA PRINCIPALE:

2) Rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale diretto da tangente proposta dal Procuratore Regionale per il Lazio nei confronti di Mautone Gerardo,

IN VIA SUBORDINATA:

3) Ove fossero ritenuti sussistenti i presupposti richiesti per la responsabilità per il danno patrimoniale diretto da tangente, rideterminare l'entità del danno a carico di Mautone Gerardo nella misura minima e comunque non superiore ad € 11.600,00, ritenendo sussistente il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. dell'Amministrazione della Difesa secondo quanto illustrato nella parte motiva, ed ampliando la percentuale di attenuazione del danno conseguente all'esercizio del potere riduttivo già riconosciuto in primo grado.

IN OGNI CASO:

4) Revocare e/o annullare l'ordinanza 208/21 di convalida del sequestro conservativo, ed il provvedimento di conversione di esso in pignoramento, anche prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse formulata dalla Procura Regionale del Lazio con riguardo alla misura cautelare ed essendone comunque venute meno le condizioni, e, per l'effetto, disporre il dissequestro di tutti i beni sequestrati e ordinare la loro restituzione a Mautone Gerardo.

Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.

4. Avverso la medesima sentenza, proponeva appello Paolo Fanteria, chiedendo la riforma della pronuncia per i profili di seguito elencati:

	<i>“I. In via preliminare e pregiudiziale sul rigetto dell’intervenuta</i>	
	<i>prescrizione del diritto ad esercitare l’azione di responsabilità erariale per</i>	
	<i>il periodo intercorso tra il 2003 e il 2010;</i>	
	<i>II. Sulla nullità totale della citazione per violazione dell’art. 87 C.G.C.;</i>	
	<i>III. Sulla nullità della citazione del danno diretto “da tangente” per</i>	
	<i>violazione degli artt. 51, co. 3 e 53 C.G.C. carenza di presupposti di</i>	
	<i>proponibilità dell’azione, per la presenza di mere ipotesi e presunzioni di</i>	
	<i>danno sotto altro profilo. Violazione dei principi ex Corte Cost. 30/07/2021</i>	
	<i>n. 182. Violazione D. Lgs.vo n. 188/2021;</i>	
	<i>IV. Sotto altro profilo sulla nullità della citazione del danno diretto “da</i>	
	<i>tangente” per violazione degli artt. 51, co. 3 e 53 C.G.C. carenze istruttorie</i>	
	<i>e di presupposti di proponibilità dell’azione;</i>	
	<i>V. Sul difetto di istruttoria e violazione dell’art. 98 C.G.C. per omessa</i>	
	<i>pronuncia sulla richiesta della prova testimoniale;</i>	
	<i>VI. Sotto altro profilo, mancanza di accertamento del danno in sede penale</i>	
	<i>per intervenuto giudicato di assoluzione e non doversi procedere per</i>	
	<i>intervenuta prescrizione;</i>	
	<i>VII. Sotto altro profilo illegittimità/nullità/inefficacia degli atti della C.I.A.,</i>	
	<i>per violazione del DPR n. 90/2010 nello specifico dell’art. 452 co. 4, per</i>	
	<i>assenza di contraddittorio e di comunicazione all’interessato, e dell’art. 561</i>	
	<i>co. 4, per violazione dei tempi di conclusione dell’inchiesta. Sotto altro</i>	
	<i>profilo, gli atti della C.I.A. erano non definitivi, quindi non impugnabili</i>	
	<i>innanzi al G.A., in quanto qualificati dalla P.R., meri “atti di accertamento</i>	
	<i>endoprocedimentali”;</i>	
	<i>VIII. In subordine, sull’errata quantificazione dell’importo del danno “da</i>	

	<i>tangente” risarcibile. Illegittimità ed erroneità in via derivata del criterio</i>	
	<i>adottato dalla C.I.A., dalla P.R. e fatto proprio dalla sentenza n. 331/2022;</i>	
	<i>IX. Infine ed in estremo subordine sul mancato esercizio del potere</i>	
	<i>riduttivo.”.</i>	
	Rassegnava, quindi il Fanteria, le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma	
	CORTE DEI CONTI – SEZIONI CENTRALI APPELLI IN ROMA, all’uopo	
	designata, in integrale accoglimento del presente appello ed in riforma, in	
	parte qua, della sentenza impugnata n. 331/2022 della CORTE DEI CONTI,	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO:	
	➤ <u><i>in via preliminare</i></u> , dichiarare nullo/inefficace e/o improponibile l’atto di	
	citazione e la domanda di “danno da tangente” di cui al giudizio n. 7888/R	
	nei confronti di Paolo Fanteria;	
	➤ <u><i>ancora in via preliminare</i></u> , accertare e dichiarare l’intervenuta	
	prescrizione del diritto alla proposizione dell’azione di responsabilità per	
	danno da tangente con riferimento alle condotte tenute da Paolo Fanteria;	
	➤ <u><i>nel merito ed in via principale</i></u> , annullare e/o riformare - in parte qua -	
	l’impugnata sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la	
	Regione Lazio n. 331/2022 nella parte in cui ha condannato Paolo Fanteria	
	a pagare il favore del Ministero della Difesa la somma di €. 256.300,60	
	(percentuale di addebito 33%) oltre accessori ed interessi per danno	
	all’immagine, e quindi rigettare la domanda nei suoi confronti per	
	insussistenza degli elementi costitutivi;	
	➤ <u><i>in subordine</i></u> , ammettere ex art. 98 C.G.C., la prova per teste come	
	articolata in relazione al Gen. Div. Michele Pellegrino;	
	➤ <u><i>in subordine</i></u> , riformare - in parte qua - la impugnata sentenza della Corte	

	dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 331/2022	
	quantificando in misura non eccedente l'importo di €. 141.791,12 al quale va	
	sottratta la somma di €. 52.000,00 (oggetto di sequestro) e, quindi, €. 89.791,12 il danno a tutto voler concedere riferibile a Paolo Fanteria;	
	➤ <u>in ulteriore subordine</u> , disporre ampiamente dell'esercizio del potere	
	riduttivo nei confronti del convenuto Paolo Fanteria, tenendo conto delle	
	spiegate circostanze di fatto, di salute, familiari e delle dedotte ragioni di	
	diritto.	
	<u>In ogni caso annullare e/o revocare</u> la statuizione di conversione del	
	sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c., con ogni	
	conseguente statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di	
	giudizio.”.	
	5. Avverso la sentenza n. 331 del 2022, resa dalla Corte dei conti -	
	Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, proponeva appello pure	
	Domenico Berardo, che, esposti i fatti di causa e sintetizzato lo svolgimento	
	del processo, articolava motivi di appello analoghi a quelli già esposti	
	dall'appellante Fanteria, evidenziando, peraltro, nel terzo motivo, in tema di	
	sussistenza del nesso causale, con specifico riferimento alla propria	
	posizione, come non fosse stata fornita alcuna prova di una presunta	
	efficienza causale collegata o collegabile alla sua personale condotta	
	amministrativa, pure in considerazione del fatto che non era titolare di alcuna	
	competenza nei procedimenti amministrativi, occupandosi solo dei lavori di	
	minuto mantenimento ed era estraneo alle procedure di gara.	
	Nel quarto motivo, veniva specificato il procedimento di controllo esercitato	
	dai Comandanti delle caserme supportate.	
	9	

	In ordine alla quantificazione del danno, nell’ottavo motivo, l’appellante,	
	ferme le considerazioni già esposte per il Fanteria, evidenziava che, sulla base	
	delle dichiarazioni degli imprenditori, al Berardo avrebbe potuto essere	
	addebitata, a tutto voler concedere, la somma di euro 115.194,60 e non certo	
	quella di euro 349.500,82, indicata dalla sentenza impugnata.	
	Rassegnava, quindi, l’appellante Berardo, le seguenti conclusioni: “ <i>Voglia</i>	
	<i>l'Ecc.ma CORTE DEI CONTI – SEZIONI CENTRALI APPELLI IN ROMA,</i>	
	<i>all’uopo designata, in integrale accoglimento del presente appello ed in</i>	
	<i>rimessa, in parte qua, della sentenza impugnata n. 331/2022 della CORTE</i>	
	<i>DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO:</i>	
	➤ <u>in via preliminare</u> , dichiarare nullo/inefficace e/o improponibile l’atto di	
	citazione e la domanda di “danno da tangente” di cui al giudizio n. 7888/R	
	nei confronti di Domenico Berardo;	
	➤ <u>ancora in via preliminare</u> , accertare e dichiarare l’intervenuta	
	prescrizione del diritto alla proposizione dell’azione di responsabilità per	
	danno da tangente con riferimento alle condotte tenute da Domenico	
	Berardo;	
	➤ <u>nel merito ed in via principale</u> , annullare e/o riformare - in parte qua -	
	l’impugnata sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la	
	Regione Lazio n. 331/2022 nella parte in cui ha condannato Domenico	
	Berardo a pagare in favore del Ministero della Difesa la somma di €. 349.500,82 (percentuale di addebito 45%) oltre accessori ed interessi, e	
	quindi, rigettare la domanda nei suoi confronti per insussistenza degli	
	elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile;	
	➤ <u>in subordine</u> , ammettere ex art. 98 C.G.C., la prova per teste come	
	10	

articolata in relazione al Gen. Div. Michele Pellegrino;

➤ **in subordine**, riformare - in parte qua - la impugnata sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 331/2022 quantificando in misura non eccedente l'importo di €. 115.194,00 il danno a tutto voler concedere riferibile a Domenico Berardo;

➤ **in ulteriore subordine**, disporre ampiamente dell'esercizio del potere riduttivo nei confronti del convenuto Domenico Berardo, tenendo conto delle spiegate circostanze di fatto e delle dedotte ragioni di diritto.

In ogni caso annullare e/o revocare la statuizione di conversione del sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c., con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.”.

6. Con distinte memorie di analogo contenuto, in data 22.5.2025, Fanteria e Berardo, “Ad integrazione delle eccezioni e dei motivi di appello”, eccepivano la “Nullità dell’atto di citazione nella sua interezza per violazione dell’art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. nonché dell’art. 164 comma 4 c.p.c. nonché ex art. 86 comma 6 c.g.c. per violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 lett. e) art. 86 c.g.c.. Indistinta individuazione dell’oggetto nella domanda attorea in relazione alla pluralità di richieste risarcitorie. Omessa dichiarazione nella sentenza n. 331/2022 della nullità dell’atto di citazione nella sua interezza per violazione dell’art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. nonché dell’art. 164 comma 4 c.p.c. nonché ex art. 86 comma 6 c.g.c. per violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 lett. e) art. 86 c.g.c.. Incoerenza e contraddittorietà della sentenza.”.

Nel merito, veniva evidenziato il rilievo del contesto gestionale, al fine della

	esatta comprensione e valutazione della fattispecie.	
	Ribadivano l'assenza di una sentenza penale di condanna e segnalavano la	
	sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 2023, relativa agli effetti	
	prodotti dalla sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con	
	la conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.p.	
	Ribadivano, quindi, le contestazioni relative alla quantificazione del danno,	
	specificandone ulteriormente il contenuto.	
	Concludevano chiedendo “- <i>contrariis reiectis</i> - <i>l'accoglimento delle</i>	
	<i>eccezioni preliminari e pregiudiziali (fra le quali l'eccezione di nullità</i>	
	<i>dell'atto di citazione nella sua interezza formulata in via pregiudiziale anche</i>	
	<i>nella presente memoria e rilevabile anche d'ufficio) ovvero l'accoglimento</i>	
	<i>nel merito dell'appello nei sensi indicati nell'atto di appello introduttivo</i>	
	<i>nonché per i motivi e nei sensi ulteriormente ribaditi e precisati nella presente</i>	
	<i>memoria.</i>	
	<i>Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”.</i>	
	7. In data 30 maggio 2025, la Procura generale rassegnava le proprie	
	conclusioni, contestando specificamente tutti i motivi degli appelli,	
	chiedendone la riunione e il rigetto.	
	8. In data 17 giugno 2025, il difensore dell'appellante Mautone	
	dichiarava il decesso del proprio assistito, chiedendo l'estinzione del giudizio	
	nei confronti dello stesso o, in subordine, l'interruzione del processo.	
	9. All'udienza del 25 giugno 2025, con ordinanza a verbale, il Presidente	
	della Sezione, sentito il Collegio, “ <i>considerato che l'Avv. Giuseppe Nero</i>	
	<i>Carugno, difensore dell'appellante sig. Gerardo Mautone, con istanza</i>	
	<i>depositata il 17 giugno 2025, ha dichiarato il decesso del proprio assistito,</i>	
	12	

	avvenuto in data 11 maggio 2025, depositando il relativo certificato di morte,	
	e ha chiesto, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., che venga dichiarata	
	l'immediata estinzione del processo nei confronti del predetto o, in via	
	subordinata, l'interruzione del processo;	
	ritenuto che la posizione del sig. Gerardo Mautone risulta necessariamente	
	connessa a quella degli altri appellanti, sig. Fanteria Paolo e sig. Berardo	
	Domenico, poiché tutti condannati in primo grado, con la sentenza in questa	
	sede impugnata, a titolo di dolo;	
	visto l'art. 184, comma 1, c.g.c., riuni[va] gli appelli;	
	visto l'art. 108, comma 1, c.g.c., dichiara[va] l'interruzione del processo.”.	
	10. Fanteria e Berardo, con distinti atti, titolati “ Comparsa ex art. 109	
	C.G.C. con contestuale istanza di fissazione di udienza di prosecuzione ”,	
	depositati in data 24 settembre 2025, proseguivano il giudizio.	
	Nei rispettivi atti di prosecuzione, gli appellanti, oltre alla trascrizione degli	
	atti di appello e delle memorie già depositate, contestavano le conclusioni	
	della Procura generale, con argomenti già ampiamente sviluppati nei	
	precedenti atti e rassegnavano le seguenti conclusioni:	
	- per Fanteria, “Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Paolo	
	Fanteria, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, con riserva espressa	
	di ulteriori deduzioni ed allegazioni, nei termini di rito,	
	CHIEDE	
	che l'Ecc.ma Corte dei Conti Sezione III Centrale Appelli, voglia disporre la	
	fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 109 C.G.C. e/o ai sensi	
	dell'art. 303 c.p.c. in cui il processo sopra indicato n. 60124 deve proseguire,	
	affinché - in integrale accoglimento del presente appello ed in riforma, in	
	13	

parte qua, della sentenza impugnata n. 331/2022 della CORTE DEI CONTI,

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - siano accolte le

seguenti conclusioni:

- **in via pregiudiziale: accertare e dichiarare con ogni conseguenziale**

effetto la NULLITA' ASSOLUTA dell'atto di citazione per violazione

dell'art. 163 co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c. nonché dell'art. 164, co. 4 c.p.c. nonché ex

art. 86, co. 6 c.g.c. per violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 lett. e)

art. 86 c.g.c. nonché la nullità dell'atto di citazione nella sua interezza per

violazione dell'art. 87 c.g.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;

- **in via preliminare, dichiarare nullo/inefficace e/o improponibile, con**

ogni conseguenziale effetto, l'atto di citazione e la domanda di “danno da

tangente” di cui al giudizio n.7888/R nei confronti di Paolo Fanteria;

- **ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta**

prescrizione del diritto alla proposizione dell'azione di responsabilità per

danno da tangente con riferimento alle condotte tenute dal sig. Paolo

Fanteria;

- **nel merito ed in via principale, annullare e/o riformare - in parte qua**

- l'impugnata sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio n. 331/2022 nella parte in cui ha condannato il sig. Paolo

Fanteria a pagare il favore del Ministero della Difesa la somma di €.

256.300,60 (percentuale di addebito 33%) oltre accessori ed interessi per

danno all'immagine, e quindi rigettare la domanda nei suoi confronti per

insussistenza degli elementi costitutivi;

- **in subordine, ammettere ex art. 98 C.G.C., la prova per teste come**

articolata in relazione al Gen. Div. Michele Pellegrino;

-	<u>in subordine</u> , riformare - in parte qua - la impugnata sentenza della	
	Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 331/2022	
	quantificando in misura non eccedente l'importo di €. 141.791,12 al quale va	
	sottratta la somma di €. 52.000,00 (oggetto di sequestro/confisca) e, quindi,	
	di €. 89.791,12 il danno a tutto voler concedere riferibile al sig. Paolo	
	Fanteria;	
-	<u>in ulteriore subordine</u> , disporre ampiamente dell'esercizio del potere	
	riduttivo nei confronti del convenuto sig. Paolo Fanteria, tenendo conto delle	
	spiegate circostanze di fatto, di salute, familiari e delle dedotte ragioni di	
	diritto, come ampiamente descritte anche nella memoria datata 22-05-2025.	
	<u>In ogni caso annullare e/o revocare</u> la statuizione di conversione del	
	sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c., con ogni	
	conseguente statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di	
	giudizio.”;	
-	per Berardo, “Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Domenico	
	Berardo , ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, con riserva espressa	
	di ulteriori deduzioni ed allegazioni, nei termini di rito,	
	CHIEDE	
	che l'Ecc.ma Corte dei Conti Sezione III Centrale Appelli , voglia disporre	
	la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 109 C.G.C. e/o ai sensi	
	dell'art. 303 c.p.c. l'udienza in cui il processo sopra indicato n. 60124 deve	
	proseguire, affinché - in integrale accoglimento del presente appello ed in	
	riforma, in parte qua, della sentenza impugnata n. 331/2022 della CORTE	
	DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO -	
	siano accolte le seguenti conclusioni:	
	15	

	<i>tutto voler concedere riferibile a Domenico Berardo;</i>	
	- <u>in ulteriore subordine</u> , <i>disporre ampiamente dell'esercizio del potere</i>	
	<i>riduttivo nei confronti del convenuto Domenico Berardo, tenendo conto delle</i>	
	<i>spiegate circostanze di fatto e delle dedotte ragioni di diritto come</i>	
	<i>ampiamente illustrate anche nella memoria datata 22-05-2025</i>	
	<i>dell'appellante.</i>	
	<i>In ogni caso annullare e/o revocare la statuizione di conversione del</i>	
	<i>sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c., con ogni</i>	
	<i>conseguente statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di</i>	
	<i>giudizio.”.</i>	
	11. Gli appellanti Fanteria e Berardo depositavano, infine, distinte	
	memorie conclusionali di analogo contenuto, con le quali si ribadiva la	
	censura di omessa pronuncia sulla eccezione di nullità assoluta dell'atto di	
	citazione, nonché la mancata ponderazione di punti istruttori nodali e rilevanti	
	ai fini del decidere, con particolare riferimento alle “ <i>gravi criticità degli atti</i>	
	<i>di accertamento amministrativo eseguito nel 2010 dalla Commissione</i>	
	<i>d’Inchiesta del Ministero della Difesa posti a base della sentenza di</i>	
	<i>condanna impugnata” e alla “Piena validità della prova documentale della</i>	
	<i>mancaza dei danni erariali. Incongruenza ed illegittimità dei decreti di</i>	
	<i>addebito di danno erariale. Circa il rigetto della richiesta di prova</i>	
	<i>testimoniale. Nullità sentenza n. 331/2022 per motivazione apparente.</i>	
	<i>Improponibilità della domanda attorea.”.</i>	
	Tenuto conto, infine, dell'entrata in vigore della legge 7.1.2026, n. 1, gli	
	appellanti ribadivano l'insussistenza del danno addebitato, eccependo, altresì,	
	la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sostenendo che “ <i>Nella</i>	

	<i>sentenza impugnata il dies a quo è stato individuato ai sensi della pre-vigente</i>	
	<i>disciplina e, quindi, nella data della scoperta dei fatti dannosi (pag. 35 della</i>	
	<i>sentenza).</i>	
	<i>Pertanto, le sue conclusioni sull'eccezione di prescrizione vanno certamente</i>	
	<i>riformate e/o annullate in ragione degli effetti, sia processuali sia sostanziali,</i>	
	<i>conseguenti alla novella sopravvenuta. Infatti, ai sensi del vigente art. 1</i>	
	<i>comma 2 della L. n. 20/1994 (come novellato dalla L. 07-01-2026 n. 1) il dies</i>	
	<i>a quo del termine prescrizionale deve essere individuato nella data in cui si</i>	
	<i>è verificato l'asserito fatto dannoso.</i>	
	<i>Si precisa che, nel caso in esame, non v'è prova di occultamento doloso del</i>	
	<i>danno né è stata mai posta in essere dall'appellante alcuna condotta attiva o</i>	
	<i>violatrice degli obblighi di comunicazione ed, infatti, non v'è alcuna prova</i>	
	<i>nemmeno di ciò.”.</i>	
	<i>Secondo gli appellanti, individuando il dies a quo nella data del fatto dannoso</i>	
	<i>e considerata l'illegittimità dei decreti di addebito, nonché la loro inefficacia</i>	
	<i>ai fini interruttivi della prescrizione per i motivi già dedotti e tenuto conto che</i>	
	<i>l'azione civile non risulta essere stata coltivata nel corso del processo penale,</i>	
	<i>dovrebbe ritenersi intervenuta la prescrizione per tutti i fatti dannosi, dal 2003</i>	
	<i>al 2010.</i>	
	<i>In via subordinata, considerato che l'atto di costituzione di parte civile è</i>	
	<i>datato 4.10.2011, ai sensi dell'art. 1, c. 2, come novellato, individuato il dies</i>	
	<i>a quo del termine prescrizionale alla data del fatto, la prescrizione sarebbe</i>	
	<i>maturata per i fatti relativi al periodo fra il 2003 e il 2006 (incluso).</i>	
	<i>Quindi, tenuto conto anche degli effetti prodotti sull'odierno giudizio dalla</i>	
	<i>novella di cui alla legge n. 1/2026, gli appellanti chiedevano:</i>	
	18	

	<i>“a) in caso di accoglimento dell’eccezione ribadita in via principale, che</i>	
	<i>venga dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta prescrizione;</i>	
	<i>b) in caso di accoglimento dell’eccezione proposta in via subordinata, che</i>	
	<i>venga dichiarata l’intervenuta prescrizione relativamente ai fatti dal 2003 al</i>	
	<i>2006.”.</i>	
	Per il Fanteria, comunque, sarebbe da escludersi l’incidenza di fatti relativi ai	
	periodi storici verificatisi nell’anno 2003 e nel periodo dal 6.3.2006 fino al	
	7.2.2008, perché in servizio altrove.	
	Gli appellanti, infine, prospettavano la necessità di tenere conto delle	
	disposizioni introdotte dalla novella, ai fini della quantificazione del danno e	
	dell’esercizio del potere riduttivo.	
	Era, altresì, evidenziata la necessità di dedurre dall’importo di condanna - in	
	conformità all’indirizzo della giurisprudenza unionale della CEDU Sez. I, 05-	
	02-2026 (ricorsi nn. 3424/15 e 65192/16) - la somma confiscata dal giudice	
	penale.	
	La difesa rendeva noto che l’appellante Fanteria, in data 27 febbraio 2026,	
	aveva formulato una proposta conciliativa al Ministero della Difesa, offrendo	
	la somma di euro 53.132,971 e che pure l’appellante Berardo aveva formulato	
	una proposta conciliativa, offrendo la somma di euro 80.653,80; proposte cui	
	il Ministero non ha dato seguito.	
	12. Con nota in data 11.5.2026, la Procura generale, vista la memoria	
	conclusiva, e in particolare l’allegato n. 12 “Atto processuale attestante	
	confisca”, depositata il 31.3.2026 nell’interesse del sig. Paolo FANTERIA in	
	vista dell’udienza del 13 maggio 2026, depositava, nella sua forma integrale,	
	la sentenza n. 11132/2014, pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma, Sez.	
	19	

	VIII penale, nell’ambito del procedimento RGNR n. 26296/10.	
	13. All’udienza del 13 maggio 2026, il Presidente, rilevato che non vi era	
	in atti la prova della notifica dell’atto di riassunzione di Berardo al Mautone	
	Alessio e al Di Meo, considerato che la difesa del Berardo dichiarava che le	
	notifiche in questione erano tutte andate a buon fine e rilevato che,	
	effettivamente, in calce all’atto di riassunzione, risultavano indicati gli	
	estremi delle raccomandate relative alle stesse, sentito il Collegio, disponeva	
	che la difesa di Berardo depositasse, entro il termine di 10 giorni, prova delle	
	ridette notifiche e fissava, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza 19	
	giugno 2026 ore 10.00.	
	14. La difesa del Berardo, in data 19 maggio 2026, depositava la	
	documentazione richiesta. Inoltre, con separate note di analogo contenuto, in	
	pari data, gli appellanti eccepivano la tardività del deposito della sentenza	
	penale di primo grado del Tribunale di Roma, n. 11132/2014, effettuato dalla	
	Procura generale in data 11.5.2026, nonché l’irrilevanza e l’inutilizzabilità	
	della ridetta sentenza.	
	Secondo gli appellanti, detta sentenza era stata superata dalla successiva	
	sentenza definitiva emessa, nel 2021, dalla Corte di Cassazione sui medesimi	
	fatti, che avrebbe escluso ogni colpevolezza penale degli appellanti.	
	Nelle citate note, gli appellanti rappresentavano che <i>“Quindi, alcun valore</i>	
	<i>probatorio-accertativo ex art. 651 c.p.p. in ambito extrapenale - dunque</i>	
	<i>anche nell’odierno processo - può attribuirsi alla sentenza del 2014 del</i>	
	<i>Tribunale di Roma.</i>	
	<i>Il carattere di definitività coincide, ex art. 648 c.p.p. (che disciplina la fase</i>	
	<i>esecutiva), con il momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile</i>	
	20	

	<i>ovvero con il momento in cui non è più soggetta ad impugnazione.</i>	
	<i>Si osserva, altresì, che la stessa sentenza n. 331/2022 del Giudice contabile</i>	
	<i>di I grado (qui impugnata) ha ribadito espressamente che nella vicenda di</i>	
	<i>cui trattasi non v'è stato accertamento penale.</i>	
	<i>Va da sé che la sentenza del 2014 depositata dalla Procura Generale è da</i>	
	<i>ritenersi irrilevante ed inutilizzabile nell'odierno processo in quanto</i>	
	<i>riformata nei gradi successivi.</i>	
	<i>Con riferimento all'allegato n. 12 della memoria conclusiva di questa difesa</i>	
	<i>si evidenzia che esso è da ritenere ammissibile in quanto trattasi di prova</i>	
	<i>documentale di un fatto storico immutato nel tempo (e non contestato</i>	
	<i>dalla Procura Generale) ovvero della confisca avvenuta nei confronti del Sig.</i>	
	<i>Paolo Fanteria molti anni prima del proscioglimento per prescrizione e</i>	
	<i>dell'assoluzione parziale perché il fatto non sussiste.</i>	
	<i>La giurisprudenza unionale - richiamata nella memoria conclusiva di questa</i>	
	<i>difesa - ha stabilito che un importo confiscato vada detratto nella</i>	
	<i>quantificazione di un eventuale danno erariale in quanto già incamerato</i>	
	<i>dallo Stato.”.</i>	
	15. All'udienza del 19 giugno 2026, le parti ribadivano le argomentazioni	
	già rappresentate in atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni.	
	La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dato atto che, con l'ordinanza a verbale, resa	
	all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025, è stata disposta la riunione degli	
	appelli separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art.	
	184, c. 1, c.g.c.	
	21	

	2. Ai sensi degli articoli 108 e 109 c.g.c., poi, va dichiarato estinto il	
	processo relativo a Mautone, considerato che gli eredi dello stesso non hanno	
	proseguito il giudizio.	
	In base al disposto dell'art. 111, c. 6, <i>“L'estinzione rende inefficaci gli atti</i>	
	<i>compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e</i>	
	<i>le pronunce che regolano la competenza”</i> .	
	A norma dell'art. 111, c. 8, c.g.c., le spese del giudizio estinto restano a carico	
	delle parti che le hanno sostenute.	
	3. Considerato che, sia pure con atti formalmente differenti, in relazione	
	alla sentenza impugnata, gli appellanti Fanteria e Berardo hanno prospettato	
	le medesime doglianze, fondate su analoghe argomentazioni, i motivi di	
	appello e le ulteriori censure prospettate nelle memorie successive verranno	
	trattati unitariamente, fermo restando, ovviamente, le precisazioni rese	
	necessarie dalle differenti posizioni.	
	4. Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di tardività del deposito	
	della sentenza penale di primo grado del Tribunale di Roma, n. 11132/2014,	
	effettuato dalla Procura generale in data 11.5.2026, nonché di irrilevanza e di	
	inutilizzabilità della ridetta sentenza.	
	A norma dell'art. 194 c.g.c., <i>“Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi</i>	
	<i>mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la</i>	
	<i>parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per</i>	
	<i>causa ad essa non imputabile”</i> .	
	La preclusione all'alimentazione del compendio documentale esaminabile dal	
	giudice del gravame con nuovi depositi, nel caso specifico, non opera.	
	In primo luogo, difetta la qualificabilità della sentenza penale di primo grado	
	22	

	del Tribunale di Roma, n. 11132/2014 come “nuovo documento”, considerato	
	che uno stralcio di essa era già stato prodotto in allegato all’atto di citazione,	
	dalla Procura erariale. Sicché il deposito della versione integrale della	
	sentenza è una mera integrazione di documento già versato in atti.	
	Peraltro, pure la difesa degli appellanti, già nel primo grado di giudizio,	
	aveva, in più circostanze, fatto riferimento alla sentenza penale di primo	
	grado; sentenza che era richiamata pure, nelle sue motivazioni, dalle sentenze	
	penali di secondo grado e di Cassazione, allegate in atti proprio dagli	
	appellanti e da cui le difese degli stessi hanno tratto argomentazioni a	
	sostegno delle proprie tesi.	
	In secondo luogo, come ben chiarito dalla Procura generale, il deposito della	
	sentenza conclusiva del primo grado del processo penale si è reso necessario	
	proprio a seguito della richiesta, articolata dagli appellanti, di scomputare, dal	
	danno risarcibile, la porzione già corrisposta in esito alla confisca, disposta	
	proprio con la sentenza di cui si contesta l’utilizzabilità.	
	D’altra parte, l’iniziativa che la Procura generale ha intrapreso, depositando	
	l’intera decisione del Tribunale, oltre che pienamente coerente con la	
	funzione di organo di giustizia che l’Ufficio requirente esercita nel giudizio	
	di responsabilità amministrativa (che lo onera di compiere ogni attività utile	
	anche a favore della persona individuata quale presunto responsabile: <i>cfr.</i> art.	
	55, co. 1, c.g.c.), posto che ha fornito elementi di giudizio astrattamente	
	utilizzabili a beneficio dei condannati in primo grado, è inequivocabilmente	
	funzionale a salvaguardare la celerità del giudizio, considerato che, in assenza	
	di quell’adempimento spontaneo, il Collegio, a fronte delle istanze degli	
	appellanti, avrebbe dovuto farsi carico di disporre il deposito con inevitabile	
	23	

	allungamento dei tempi di definizione del processo.	
	Ciò considerato, il deposito della sentenza penale di primo grado è ammissibile e il documento è utilizzabile.	
	5. Con il primo motivo, titolato “ <i>Error in iudicando - violazione dell’art. 1 co. 2 della legge 20/1994 ed art. 66 C.G.A., circa il rigetto dell’intervenuta prescrizione del diritto ad esercitare l’azione di responsabilità erariale per il periodo intercorso tra il 2003 e il 2010.</i> ”,	
	Fanteria e Berardo censuravano la pronuncia di primo grado per avere rigettato l’eccezione di prescrizione, che, invece, avrebbe dovuto essere accolta, poiché non risulterebbero depositate le relazioni di notifica degli atti di costituzione in mora del Ministero della difesa successivi al 2013.	
	Inoltre, la pronuncia di primo grado non avrebbe rilevato i profili di inefficacia dei ridetti atti, asseritamente privi dei requisiti di cogenza prescritti dalla giurisprudenza contabile e non sarebbe stata correttamente valutata l’eccezione illegittimità/inefficacia degli atti di addebito n. 99/2012, n. 31/2018 e n. 125/2018, adottati in difetto assoluto del presupposto oggettivo e, quindi, in violazione di legge.	
	Infine, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale, di cui all’art. 76, c. 2, c.p.p., in base al quale la parte civile che si è costituita in giudizio ha il diritto di rimanervi “ <i>in ogni stato e grado del processo</i> ”, considerato che il Ministero della difesa non avrebbe coltivato detta costituzione nei gradi del processo penale successivi al primo.	
	Sempre in ordine alla prescrizione, nelle memorie conclusionali, gli appellanti ribadivano l’eccezione di prescrizione, evidenziando la necessità	
	24	

	di tenere conto dell'entrata in vigore della legge 7.1.2026, n. 1, sostenendo	
	che <i>“Nella sentenza impugnata il dies a quo è stato individuato ai sensi della</i>	
	<i>previgente disciplina e, quindi, nella data della scoperta dei fatti dannosi</i>	
	<i>(pag. 35 della sentenza).</i>	
	<i>Pertanto, le sue conclusioni sull'eccezione di prescrizione vanno certamente</i>	
	<i>riformate e/o annullate in ragione degli effetti, sia processuali sia sostanziali,</i>	
	<i>conseguenti alla novella sopravvenuta. Infatti, ai sensi del vigente art. 1</i>	
	<i>comma 2 della L. n. 20/1994 (come novellato dalla L. 07-01-2026 n. 1) il dies</i>	
	<i>a quo del termine prescrizionale deve essere individuato nella data in cui si</i>	
	<i>è verificato l'asserito fatto dannoso.</i>	
	<i>Si precisa che, nel caso in esame, non v'è prova di occultamento doloso del</i>	
	<i>danno né è stata mai posta in essere [dagli appellanti] alcuna condotta attiva</i>	
	<i>o violatrice degli obblighi di comunicazione ed, infatti, non v'è alcuna prova</i>	
	<i>nemmeno di ciò.”.</i>	
	Secondo gli appellanti, individuando il <i>dies a quo</i> nella data del fatto dannoso	
	e considerata l'illegittimità dei decreti di addebito, nonché la loro inefficacia	
	ai fini interruttivi della prescrizione per i motivi già dedotti e tenuto conto che	
	l'azione civile non risulta essere stata coltivata nel corso del processo penale,	
	dovrebbe ritenersi intervenuta la prescrizione per tutti i fatti dannosi, dal 2003	
	al 2010.	
	In via subordinata, considerato che l'atto di costituzione di parte civile è	
	datato 4.10.2011, ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, come	
	novellato, individuato il <i>dies a quo</i> del termine prescrizionale alla data del	
	fatto, la prescrizione sarebbe maturata per i fatti relativi al periodo fra il 2003	
	ed il 2006 (incluso).	
	25	

	L'articolato motivo, volto ad ottenere la dichiarazione di intervenuta	
	prescrizione (in tutto o, almeno, in parte) del diritto al risarcimento del danno	
	erariale è infondato.	
	L'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, come novellato dall'art. 1, c. 1, lett.	
	a), n. 6, della legge 7 gennaio del 2026, n. 1, dispone che <i>“Il diritto al</i>	
	<i>risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti</i>	
	<i>dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal</i>	
	<i>momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a</i>	
	<i>conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,</i>	
	<i>realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di</i>	
	<i>comunicazione, dalla data della sua scoperta.”.</i>	
	A norma dell'art. 6 della legge 7.1.2026, n. 1, poi, <i>“1. Le disposizioni di cui</i>	
	<i>all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi</i>	
	<i>pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata</i>	
	<i>in vigore della presente legge. (...)”.</i>	
	Pertanto, anche al caso in discussione, in ordine alla prescrizione, si applica	
	la disposizione così come modificata dalla novella legislativa (Sez. III App.,	
	sent. n. 64 del 2026, Sez. I App. sent. n. 58 del 2026).	
	La modifica relativa al <i>dies a quo</i> della prescrizione, in assenza di	
	occultamento doloso, si pone in continuità con la giurisprudenza del giudice	
	erariale (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. III App., sent. n. 177 del 2025),	
	peraltro formatasi sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di	
	cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente,	
	che, muovendo dal disposto dell'art. 2935 c.c., secondo cui <i>«la prescrizione</i>	
	<i>comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»</i> , ha	
	26	

	ripetutamente affermato che, ove il danno non sia manifesto ed evidente, il	
	termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito,	
	così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge « <i>dal</i>	
	<i>momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo</i>	
	<i>oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato</i> » (Cass., ord. n.	
	13092 del 2025).	
	Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 576 del 2008) hanno,	
	peraltro, specificato che il criterio della oggettiva percepibilità non si traduce	
	nella rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, ma deve	
	essere ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al	
	soggetto: da un lato, infatti, rileva l'ordinaria diligenza del danneggiato;	
	mentre, dall'altro, va considerato il livello di conoscenze scientifiche	
	dell'epoca.	
	Anche la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il richiamato	
	art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c.,	
	ritenendo che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il	
	compimento della condotta illecita, ma occorre che si realizzi un evento	
	dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte	
	della amministrazione danneggiata (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025).	
	Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce,	
	quindi, il <i>dies a quo</i> della prescrizione.	
	Solo nel momento in cui si manifesta all'esterno, infatti, il danno diviene	
	obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è	
	configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del	
	diritto, nel farlo valere (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. II App., sent.	
	27	

	n. 132 del 2019; Sez. III App., sent. n. 20 del 2020).	
	Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l' <i>eventus damni</i> - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico -, che abilita il Requirente all'esercizio dell' <i>actio damni</i> .	
	Nel delineato quadro ricostruttivo, la disposizione della novella, secondo la quale la prescrizione decorre dal fatto illecito <i>«indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno»</i> , è da riferirsi alle ipotesi in cui l'illecito erariale non sia immediatamente conoscibile.	
	Per tali casi, i descritti principi giurisprudenziali hanno ora trovato consolidamento nella nuova norma, che ha recepito il criterio della conoscibilità oggettiva dell'illecito, da parte del soggetto danneggiato o della Procura, ai fini dell'esordio della prescrizione (Sez. III App., sent. n. 42 del 2026).	
	Tale criterio conosce l'eccezione dell'"occultamento doloso" del danno, che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e che richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.	
	In particolare, l'art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, prevedono, in modo espresso, nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizione finché il creditore non abbia scoperto il dolo; mentre, nel secondo caso, un diverso <i>incipit</i> della decorrenza del termine	
	28	

	prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App.,	
	sent. n. 328 del 2023).	
	Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola	
	generale è derogata nell’ipotesi di “occultamento doloso”.	
	In tali evenienze, integranti - di norma, ma non necessariamente - condotte	
	penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola	
	della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva	
	del danno, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso	
	(Sez. III App., sent. n. 21 del 2023 e sent. n. 114 del 2020).	
	È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può	
	coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del	
	fatto dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta, indirizzata a impedire la	
	conoscenza del fatto.	
	Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la	
	causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti	
	specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora <i>in fieri</i> oppure	
	a nascondere un danno ormai prodotto.	
	L’occultamento, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto all’attività	
	di consumazione dell’illecito contabile, consistendo in un <i>quid pluris</i> , che si	
	aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell’illecito (Sez. I App.,	
	sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 354 del 2023).	
	In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo	
	l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che	
	l’occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento	
	omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo	
	29	

	somme, anche a celare la corresponsione delle stesse e, nel complesso, il sistema tangenzio.	
	Con specifico riguardo alle condotte intese ad occultare il danno, si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al rinvenimento, nella disponibilità dei militari, di timbri e fogli con l'intestazione delle ditte che partecipavano alla gara, firmati in bianco dai titolari, che i militari compilavano, in caso di necessità, con l'offerta che consentiva all'imprenditore predesignato di ottenere l'assegnazione dell'appalto; detta pratica che, per un verso, serviva ai militari per ottenere la tangente, per altro verso, era finalizzata anche a celare il danno, ammantando di apparente legalità la procedura.	
	È, poi, comprovato che militari suggerivano agli imprenditori la creazione di plurime società per evitare che gli appalti più importanti risultassero affidati sempre agli stessi soggetti (si vedano, in tal senso, tra le altre, le dichiarazioni di Getuli Domenico e di Mocci Andrea); condotta propriamente intesa a celare il danno.	
	O si pensi, ancora, alla circostanza che i militari chiedevano ad alcuni imprenditori di partecipare alle procedure, avvertendoli che non le avrebbero vinte (si vedano, in proposito, tra le altre, le dichiarazioni di Getuli Domenico, di Mocci Andrea e di Bellocchi Luca), solo al fine di fare apparire come avvenuta la partecipazione di altre ditte e, quindi, la procedura come regolare; condotta evidentemente intesa ad occultare il nocumento.	
	In un caso risalente al 2009, poi, in cui un Superiore si era accorto della irregolarità nell'esecuzione di lavori, svolti in assenza di gara, e aveva dato indicazioni per l'esclusione dell'imprenditore da altre gare, i militari coinvolti, che non volevano perdere le tangenti, avevano suggerito al ridetto	
	31	

	imprenditore di costituire un'altra società con cui partecipare alle future gare,	
	proprio al fine di occultare il sistema tangenzio, evitando che il ridetto	
	Superiore si accorgesse della violazione del divieto (si vedano, in proposito,	
	le dichiarazioni di Bellocchi Luca).	
	E le condotte tese all'occultamento erano così ben congegnate che,	
	nonostante i controlli amministrativi sui procedimenti di assegnazione di	
	lavori e servizi e sull'attività degli attuali appellanti - peraltro, puntualmente	
	descritti proprio dagli stessi, negli atti del processo -, il disvelamento si è	
	realizzato solo a seguito delle accurate e penetranti indagini delle Forze	
	dell'ordine, avviate sulla base della denuncia del titolare di una delle società	
	che aveva subito, per anni, la richiesta di tangenti.	
	Sussistendo condotte attive di occultamento doloso, la prescrizione decorre	
	dal momento della scoperta del danno.	
	Nel caso, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, detta	
	scoperta può farsi risalire al <i>"12.8.2010, in riferimento alla notizia di danno</i>	
	<i>all'erario correlata all'apertura di procedimento penale n. 26296/2010 o</i>	
	<i>addirittura [al] 2011, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio."</i>	
	Solo da tale momento, infatti, tutte le circostanze rilevanti per il presente	
	giudizio sono state compiutamente disvelate, nella attitudine lesiva	
	dell'erario.	
	Orbene, a prescindere dalla complessa vicenda degli atti di messa in mora,	
	rileva che l'amministrazione danneggiata (Ministero della difesa), per quanto	
	pure ammesso dagli appellanti, si è costituita parte civile nel primo grado del	
	processo penale con atto datato 4.10.2011, depositando le conclusioni	
	nell'ambito di tale grado di giudizio e ottenendo la condanna di Fanteria Paolo	
	32	

e Berardo Domenico (oltre ad altro soggetto) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura di 200.000 euro, in solido tra loro, *“oltre a interessi e rivalutazione su tali somme sino al dì del saldo”*.

Orbene, per quanto graniticamente affermato dalla Corte di cassazione e diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, *“il principio di immanenza della costituzione di parte civile (...) ne determina la persistenza nel corso di tutto il giudizio, né è possibile trarre dall’assenza del patrono di parte civile al giudizio di appello o di legittimità qualunque argomento a favore della revoca della costituzione spiegata in primo grado con la proposizione della specifica domanda risarcitoria (Sez. 1, n. 19380 del 25/11/2016 - dep. 2017, Casadei, Rv. 270260 - 01) (...) che non risente neppure della eventuale revoca espressa della costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena, Rv. 267149 - 01)”* (si veda, da ultimo, Cass. - Sez. I, n. 26852 del 2025), avendo, peraltro, la giurisprudenza anche chiarito che il disposto dell’art. 82, c. 2, c.p.p. opera solo nel giudizio di primo grado (*ex plurimis*, Cass. – Sez. IV, n. 10627 del 2026).

In particolare, *“Va, infatti, considerato che l’art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatti concludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca (tacita) della costituzione di parte civile. Si tratta della mancata presentazione delle conclusioni, a norma dell’art. 523, ovvero della promozione dell’azione davanti al giudice civile. Rileva, tuttavia, il Collegio che il riferimento alla specifica disposizione che disciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudizio di primo grado (art. 523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco della volontà del legislatore di circoscrivere la portata della mancata presentazione delle conclusioni al solo*

giudizio di primo grado, con esclusione, dunque, del giudizio di appello. Tale conclusione appare, peraltro, coerente con il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, codificato all'art. 76, comma 2, cod. proc. pen. in forza del quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo». Proprio in virtù di tali considerazioni, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 6, Sentenza n. 10060 del 09/01/2025 Rv. 287704 - 02).» (Cass. pen. - Sez. V, n. 12553 del 2026).

La costituzione di parte civile, quindi, una volta ritualmente intervenuta, conserva efficacia nei gradi successivi secondo il principio di immanenza; la mancata comparizione o la mancata partecipazione attiva nel giudizio di appello o di cassazione non può interpretarsi come revoca tacita, che è prevista nei soli casi tipizzati e secondo le modalità stabilite dalla legge processuale (Cass. pen, Sez. V, n. 7280 del 2026).

Tanto premesso, considerato che il disvelamento del danno è avvenuto, al più tardi, nel 2011; che, nello stesso anno, il Ministro della difesa si è costituito parte civile; che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale; che, nel caso, il processo penale si è concluso solo con la sentenza della Cassazione n. 28667 del 2021, deve ritenersi tempestivamente avviata l'azione del Pubblico ministero territoriale,

	con atto di citazione del 2021.	
	6. Con il secondo motivo, titolato “ <i>Error in iudicando per omessa</i>	
	<i>dichiarazione di nullità totale della citazione per violazione dell’art. 87</i>	
	<i>C.G.C.</i> ”, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata per avere	
	dichiarato solo la nullità parziale dell’atto di citazione per la mancata	
	corrispondenza con l’invito a dedurre, invece che la nullità dell’intero atto; la	
	<i>mutatio libelli</i> , infatti, travolgerebbe l’atto nel suo complesso, compreso	
	l’addebito relativo al danno da tangente.	
	Allo stesso proposito, con distinte memorie di analogo contenuto, depositate	
	in data 22.5.2025, Fanteria e Berardo, “ <i>Ad integrazione delle eccezioni e dei</i>	
	<i>motivi di appello</i> ”, eccepivano la “ <i>Nullità dell’atto di citazione nella sua</i>	
	<i>interezza per violazione dell’art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. nonché</i>	
	<i>dell’art. 164 comma 4 c.p.c. nonché ex art. 86 comma 6 c.g.c. per violazione</i>	
	<i>delle prescrizioni di cui al comma 2 lett. e) art. 86 c.g.c.. Indistinta</i>	
	<i>individuazione dell’oggetto nella domanda attorea in relazione alla</i>	
	<i>pluralità di richieste risarcitorie. Omessa dichiarazione nella sentenza n.</i>	
	<i>331/2022 della nullità dell’atto di citazione nella sua interezza per</i>	
	<i>violazione dell’art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. nonché dell’art. 164 comma</i>	
	<i>4 c.p.c. nonché ex art. 86 comma 6 c.g.c. per violazione delle prescrizioni di</i>	
	<i>cui al comma 2 lett. e) art. 86 c.g.c.. Incoerenza e contraddittorietà della</i>	
	<i>sentenza.</i> ”.	
	In particolare, gli appellanti rappresentavano che l’unicità dei fatti posti a	
	fondamento delle tre voci di danno in contestazione non avrebbe consentito	
	di comprendere le ragioni per cui erano stati chiamati a rispondere di ciascuna	
	di quelle voci e, conseguentemente, ne sarebbe risultato compromesso il	
	35	

	diritto di difesa, oltre che la possibilità, per il giudice, di identificare con	
	esattezza i diritti risarcitori azionati.	
	Avendo, il primo giudice, constatato che la domanda attorea era affetta da	
	omissione/incertezza, sanzionata dall'art. 164, c. 4, c.p.c., avrebbe dovuto	
	dichiarare la nullità della domanda nella sua interezza, anche per la correlata	
	violazione dell'art. 163, c. 3, nn. 3 e 4, c.p.c.	
	Va, anzitutto, rilevata l'inammissibilità della censura di <i>"violazione dell'art.</i>	
	<i>163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. nonché dell'art. 164 comma 4 c.p.c."</i> , poiché	
	tardivamente introdotta nel giudizio d'appello, solo con la memoria del	
	22.5.2025.	
	In ogni caso, la censura è inammissibile pure perché proposta per la prima	
	volta in appello.	
	A norma dell'art. 193, c. 1, c.g.c., infatti, <i>"Nel giudizio di appello non possono</i>	
	<i>essere proposta nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio</i>	
	<i>e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio."</i>	
	Ove, peraltro, le disposizioni di cui si assume la violazione non sono	
	direttamente applicabili al processo amministrativo-contabile, considerato	
	che il regime delle nullità della citazione è compiutamente disciplinato dal	
	codice di giustizia contabile e non si rinviene nelle disposizioni del codice di	
	procedura civile, che, pure se analoghe, non sono direttamente applicabili	
	(Sez. III App., sent. n. 64 del 2026).	
	Quanto alla pretesa violazione dell'art. 87 c.g.c., la norma dispone che <i>"La</i>	
	<i>citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui</i>	
	<i>all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto</i>	
	<i>esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di</i>	
	36	

	conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.	
	Ai sensi dell’art. 86, c. 2, lett. e), c.g.c., l’atto di citazione contiene	
	“l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli	
	elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative	
	conclusioni”.	
	Il Giudice di primo grado ha ritenuto che “l’atto di citazione sia affetto da	
	nullità in parte qua, ai sensi dell’art. 87 c.g.c., per difformità fra l’invito a	
	dedurre e l’atto introduttivo del giudizio, in relazione alla voce di danno da	
	disservizio e di danno da lesione della concorrenza.	
	Con riguardo al danno da disservizio, lo stesso viene sì indicato nell’invito	
	quale danno patrimoniale, ma non assume rilevanza autonoma, nemmeno in	
	termini quantitativi, se non come apodittica affermazione della	
	patrimonialità del danno correlato alla mancata resa del servizio, ovvero alla	
	mancata resa della prestazione dovuta e viene unicamente considerato con il	
	danno da tangente, nella quantificazione complessiva unitaria ancorché	
	ripartita fra i convenuti. Invece, nell’atto di citazione va a rappresentare un	
	quid novi, variazione che non può qui ritenersi limitata alla diversa	
	quantificazione del danno o all’indicazione dei criteri prescelti.	
	L’espressione “danno da disservizio” ha assunto in giurisprudenza e dottrina	
	una portata polivalente, venendo ad indicare diverse fattispecie di danno di	
	conio pretorio. Se il tratto comune può essere individuato nel mancato	
	conseguimento della legalità dell’azione amministrativa, purtuttavia va	
	individuato concretamente nelle sue linee portanti, anche se poi quantificato	
	in via equitativa. Nel caso odierno tale individuazione non è riscontrabile,	
	atteso che nella fase preprocessuale, la perentoria e alternativa affermazione	
	37	

	<i>della patrimonialità del danno da disservizio correlato alla mancata resa del</i>	
	<i>servizio, ovvero alla mancata resa della prestazione dovuta non presenta una</i>	
	<i>inequivoca linea di contestazione, tale da porre l'addebito in maniera</i>	
	<i>precipua e consentire, pur nei limiti delle deduzioni, un'adeguata difesa in</i>	
	<i>termini di giusto processo.</i>	
	<i>In riferimento al danno alla concorrenza, non è contestato in alcun modo</i>	
	<i>nell'invito a dedurre, concretizzandosi così la non corrispondenza e la</i>	
	<i>conseguente nullità prevista dal codice. Peraltro, va osservato che il</i>	
	<i>legislatore ha dato modo di considerare gli "ulteriori elementi di conoscenza</i>	
	<i>acquisiti a seguito delle controdeduzioni", ma nel caso in esame ogni</i>	
	<i>elemento relativo alla lesione della concorrenza contestata dal requirente in</i>	
	<i>citazione avrebbe potuto essere desunta dalla documentazione ministeriale,</i>	
	<i>non essendo intervenuto alcun fattore ulteriore e determinante al riguardo.</i>	
	<i>Ritiene il Collegio che nell'invito a dedurre non emerga nulla di tutto ciò,</i>	
	<i>mentre l'atto introduttivo del giudizio presenta gli obiettiati elementi di</i>	
	<i>novità, ove aggiunge il nuovo titolo della responsabilità, integrando nella</i>	
	<i>fase preprocessuale l'ipotesi di omissioni tali da privare le parti convenute</i>	
	<i>dei necessari elementi per predisporre la propria difesa.".</i>	
	<i>La Sezione territoriale, di conseguenza, dichiarava "la nullità della citazione</i>	
	<i>in parte qua, ai sensi dell'art. 87 c.g.c., per difformità fra l'invito a dedurre</i>	
	<i>e l'atto introduttivo del giudizio, in relazione alla voce di danno da</i>	
	<i>disservizio e di danno da lesione dei principi dell'evidenza pubblica (c.d.</i>	
	<i>danno alla concorrenza).".</i>	
	<i>La disciplina di riferimento, che dispone la nullità della citazione ove non vi</i>	
	<i>sia corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, mira a consentire alla parte</i>	

	privata di difendersi compiutamente già nella fase pre-processuale,	
	eventualmente producendo documentazione pertinente alle contestazioni e	
	idonea a chiarire la propria posizione, nella prospettiva di non giungere a	
	processo, ove le difese risultino atte a chiarire i fatti in senso favorevole al	
	convenuto.	
	La descritta <i>ratio legis</i> non consente di ritenere fondata la censura degli	
	appellanti che vorrebbe affetta da nullità l'intera citazione, nonostante la	
	mancata corrispondenza tra invito e citazione riguardi solo le contestazioni	
	relative al danno da disservizio e al danno alla concorrenza, poiché, ove la	
	citazione contenga differenti e autonome voci di danno e solo per alcune di	
	esse risulti violato il principio di corrispondenza tra invito a dedurre e atto di	
	citazione, la finalità perseguita dall'art. 87 c.g.c. è comunque raggiunta con	
	la dichiarazione di nullità della citazione limitatamente alle contestazioni che	
	non trovano corrispondenza nell'invito.	
	La circostanza che i medesimi fatti siano posti a fondamento delle diverse	
	voci di danno non è ragione sufficiente per sostenere la nullità dell'intera	
	citazione.	
	L'identità dei fatti da cui discendono gli illeciti, infatti, non inficia la assoluta	
	autonomia degli stessi, considerato, peraltro, che, nel caso di specie, dalla	
	citazione emerge chiaramente lo specifico nesso tra i fatti rappresentati e il	
	danno da tangente, senza che la dichiarata nullità dell'atto, con riguardo al	
	danno alla concorrenza e al danno da disservizio, comprometta la	
	completezza e la chiarezza dell'impianto accusatorio relativo al danno da	
	tangente e senza alcuna necessità, per il giudicante, di effettuare le prospettate	
	inammissibili integrazioni della contestazione di parte attrice per la residua	
	39	

	voce di danno.	
	Va, altresì, chiarito che <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> devono essere valutati con	
	riferimento alle singole e autonome voci di danno.	
	Sicché, la dichiarata nullità delle domande relative al danno da disservizio e	
	al danno da concorrenza, proprio in ragione della anzidetta autonomia delle	
	voci di danno, non ha importato alcuna <i>mutatio libelli</i> , atteso che, con	
	specifico riguardo alla domanda relativa al danno da tangente, non vi è stata	
	alcuna modifica di <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> , derivata dalla dichiarata nullità	
	della domanda per le altre voci di danno.	
	Il motivo è, pertanto, infondato.	
	7. Il terzo e quarto motivo di appello possono essere trattati	
	congiuntamente.	
	Con il terzo motivo, titolato “ <i>Error in iudicando, nullità della citazione del</i>	
	<i>danno diretto “da tangente” per violazione degli artt. 51, co. 3 e 53 C.G.C.</i>	
	<i>carenza di presupposti di proponibilità dell’azione, per la presenza di mere</i>	
	<i>ipotesi e presunzioni di danno sotto altro profilo. Violazione dei principi ex</i>	
	<i>Corte Cost. 30/07/2021 n. 182. Violazione D.Lgs.vo n. 188/2021.</i> ”, con	
	riguardo al danno da tangente, gli appellanti lamentavano l’insussistenza dei	
	presupposti dell’illecito erariale, con particolare riferimento al nesso di	
	causalità.	
	In particolare, considerato l’esito del processo penale - di estinzione del reato	
	e di proscioglimento parziale - il giudice erariale non avrebbe potuto indicare	
	Fanteria e Berardo quali figure di riferimento per gli “accordi illeciti”, in base	
	al disposto dell’art. 2 del decreto legislativo n. 188 del 2021 e a quanto	
	affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021.	
	40	

	Secondo la difesa “Pertanto, devono intendersi e sono oggetto di gravame gli	
	stessi presupposti impropriamente evocati per supportare la sentenza di	
	condanna n. 331/2022 in quanto mancante una sentenza irrevocabile di	
	“colpevolezza”, senza che quest’ultima possa essere desunta mediante una	
	mera e decontestualizzata lettura di dichiarazioni processuali precedenti,	
	inutilizzabili perché sterilizzate - alla luce del principio posto da Corte Cost.	
	nonché dalle norme cogenti del D. Lgs.vo n. 188/2021 - dalla sopravvenuta	
	sentenza irrevocabile di proscioglimento ed assolutoria”.	
	In ogni caso, il nesso causale sarebbe escluso in ragione delle affermazioni	
	del Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Esercito Italiano (CRA-EI),	
	di cui alla pag. 3 della “scheda informativa”, allegata all’“appunto n. 7/2012”,	
	relativa ai fatti in discussione, secondo cui: “Nessuna particolare attività	
	inquirente è stata condotta con riferimento alla ricostruzione del rapporto	
	causa effetto (nesso) nella fattispecie in esame. È considerato pacifico infatti	
	che l’evento-danno debba essere direttamente connesso alla condotta illecita	
	del personale coinvolto; quest’ultima è ritenuta la causa esclusiva del danno	
	erariale prodottosi”.	
	Comunque, proprio in mancanza di accertamento del nesso, l’addebito	
	sarebbe stato meramente ipotizzato nei confronti di una pluralità	
	indifferenziata di soggetti, con riferimento ad una pluralità indifferenziata di	
	fatti.	
	Con specifico riguardo al Fanteria e alle mansioni dal medesimo espletate, la	
	difesa precisava che, sul piano amministrativo, l’operato dell’appellante si	
	inseriva in una sequenza procedimentale molto articolata e complessa, nella	
	quale questi:	
	41	

	1) non era titolare di alcun potere decisionale autonomo;	
	2) ogni suo atto era basato su attività preparatoria di altri uffici militari;	
	3) era costantemente assoggettato sia ad autorizzazioni preventive del Capo	
	Ufficio, sia al controllo di autorità militari sovraordinate, tutte titolari di	
	posizioni di garanzia;	
	4) gli stessi effetti economici erano soggetti alla costante valutazione degli	
	utenti destinatari dei beni e servizi: le Caserme, i cui Comandanti avrebbero	
	potuto e dovuto segnalare eventuali anomalie, disservizi o danni erariali e non	
	risulta che ciò sia mai avvenuto: né la C.I.A., né la Procura regionale hanno	
	prodotto prove in tal senso.	
	Non sarebbe, quindi, plausibile che il Fanteria - nell'ambito di procedimenti	
	amministrativi complessi, posti in essere in ambiente fortemente	
	gerarchizzato - possa aver avuto, sotto il profilo amministrativo-contabile,	
	condotte personali causative di danno erariale.	
	In tema di sussistenza del nesso causale, con specifico riferimento al Berardo,	
	la difesa rappresentava come non fosse stata fornita alcuna prova di una	
	presunta efficienza causale collegata o collegabile alla sua condotta	
	amministrativa, pure in considerazione del fatto che questi non era titolare di	
	alcuna competenza nei procedimenti amministrativi, occupandosi solo dei	
	lavori di minuto mantenimento ed era estraneo alle procedure di gara.	
	In particolare, i compiti attribuiti all'allora Ten. Col. Berardo erano indicati a	
	pag. 18 della relazione della C.I.A. dell'8.11.2011 e consistevano nella	
	organizzazione e coordinamento dei servizi di mantenimento delle	
	infrastrutture; nell'inoltrare le esigenze di ammodernamento e rinnovo e le	
	pratiche di ordinario e minuto mantenimento; nel seguire l'esecuzione dei	
	42	

	lavori di minuto mantenimento svolti con manodopera militare; nel fornire	
	alle imprese consulenza funzionale per i lavori da svolgere; nell'assicurare il	
	servizio di prevenzione e protezione in materia antinfortunistica nelle aree	
	comuni, restando ai Comandanti delle singole Caserme la responsabilità delle	
	stesse.	
	Non risultava, quindi, attribuita all'appellante Berardo, alcuna competenza in	
	materia di procedimenti amministrativi ad effetti negoziali, né al medesimo	
	era attribuito alcun potere gestionale in materia di lavori infrastrutturali.	
	Nonostante ciò, il Berardo era stato chiamato a rispondere anche per la parte	
	relativa ai "Beni e Servizi", per un fatturato di euro 4.903.369,01.	
	Per entrambi gli appellanti, non sussisterebbe, comunque, l'elemento	
	psicologico del dolo o della colpa grave, asseritamente ipotizzato solo con	
	riferimento all'illecito penale, che, tuttavia, non sarebbe stato accertato nella	
	pertinente sede e, in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna,	
	non potrebbe parlarsi di "illecito profitto".	
	Inoltre, la prova documentale della mancanza di documento sarebbe stata	
	fornita dallo stesso Ministero della difesa, con la lettera del 27.6.2018, a firma	
	"d'ordine" del Gen. Div. Pellegrino, che escludeva ogni sorta di danno per	
	l'amministrazione.	
	Rileverebbero, inoltre, i numerosi elogi ed encomi.	
	Con il quarto motivo, titolato " <i>Sotto altro profilo error in procedendo ed in</i>	
	<i>iudicando, nullità della citazione del danno diretto "da tangente" per</i>	
	<i>violazione degli artt. 51, co. 3 e 53 C.G.C. carenze istruttorie e di presupposti</i>	
	<i>di proponibilità dell'azione.</i> ", gli appellanti censuravano la pronuncia	
	impugnata per avere ritenuto sussistente il danno, senza valutare	
	43	

	congruamente l'esito dei controlli effettuati dalla Commissione di inchiesta	
	amministrativa (C.I.A.), secondo cui i prezzi dei contratti per lavori erano	
	compatibili con quelli di mercato almeno nel 75% dei casi in discussione e lo	
	stesso era a dirsi per i contratti di forniture.	
	Inoltre, non sarebbe stata congruamente valutata la già citata comunicazione	
	del 27.6.2018 del Capo di Stato Maggiore, Gen. Div. Michele Pellegrino, del	
	Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito	
	(COMFORDOT), che ribadiva la piena regolarità di tutte le procedure	
	negoziali e di tutti i lavori, con espressa esclusione di danni.	
	Tale comunicazione faceva seguito alla dichiarazione resa dal Col. Turco,	
	nella prima relazione della C.I.A., secondo cui era difficilmente configurabile	
	un vero e proprio danno erariale.	
	Ancora, sarebbero state regolari sia le procedure di evidenza pubblica, che	
	quelle in economia, con la conseguente congruità dei prezzi di	
	aggiudicazione.	
	Con specifico riferimento a Berardo, nel quarto motivo, veniva specificato il	
	procedimento di controllo esercitato dai Comandanti delle caserme	
	supportate.	
	I motivi sono infondati.	
	A norma dell'art. 51, <i>“Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini</i>	
	<i>dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale,</i>	
	<i>sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie</i>	
	<i>direttamente sanzionate dalla legge.</i>	
	<i>2 La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando</i>	
	<i>consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o</i>	
	44	

	<i>indifferenziati.</i>	
	<i>3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle</i>	
	<i>disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere</i>	
	<i>fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla</i>	
	<i>competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. (...).”.</i>	
	<i>A norma del successivo art. 53, “La denuncia di danno contiene una precisa</i>	
	<i>e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione</i>	
	<i>ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile,</i>	
	<i>l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità</i>	
	<i>e del loro domicilio.”.</i>	
	<i>L’eccezione, nella prospettiva processuale in cui è formulata - intesa, com’è,</i>	
	<i>a far valere la nullità della citazione per l’assenza della connotazione di</i>	
	<i>specificità e concretezza della notizia di danno -, è all’evidenza infondata,</i>	
	<i>considerato che la notizie di danno da cui ha tratto origine il giudizio è</i>	
	<i>connotata da specificità e concretezza, recando i contenuti ora previsti</i>	
	<i>dall’art. 53, c.g.c., con l’indicazione di specifici fatti, posti in essere dagli</i>	
	<i>attuali appellanti, accaduti in un periodo ben determinato.</i>	
	<i>Infatti, per quanto rappresentato dalla Procura territoriale alle pagine 3 e 4</i>	
	<i>dell’atto di citazione, l’attività istruttoria ha tratto origine dalla nota prot. n.</i>	
	<i>MD_E 24854/53859/G1/5.8.4., in data 12 agosto 2010, acquisita al prot. della</i>	
	<i>Procura in data 25 agosto 2010 con n. 15164, con cui “il Comando dei</i>	
	<i>Supporti delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito Italiano</i>	
	<i>(COMFOTER) trasmetteva puntuale notizia di danno erariale relativa</i>	
	<i>all’operazione conclusasi con l’arresto in flagranza di reato, eseguito da</i>	
	<i>parte del Nucleo Investigativo di Roma dell’Arma dei Carabinieri, per il</i>	
	45	

	<i>delitto contro la pubblica Amministrazione previsto e punito dall'art. 317 c.p.</i>	
	<i>(Concussione), del Ten. Col. Paolo FANTERIA, sorpreso con una busta</i>	
	<i>contenente € 5.000,00 (euro cinquemila) in contanti, consegnatagli poco</i>	
	<i>prima dal sig. Maurizio Celani, rappresentante legale dell'impresa "C.M.A.</i>	
	<i>S.r.l.", a titolo di acconto di una richiesta di € 16.000,00 (euro sedicimila)</i>	
	<i>avanzata allo stesso dal citato Ufficiale dell'Esercito Italiano nei giorni</i>	
	<i>precedenti (v. all. n. 1).". Inoltre, l'"Ufficio di Procura erariale era</i>	
	<i>contestualmente notiziato dell'esistenza del procedimento penale iscritto nel</i>	
	<i>Registro Generale delle Notizie di Reato della Procura della Repubblica</i>	
	<i>presso il Tribunale ordinario di Roma (RGNR) al n. 26296/10" e, poco dopo,</i>	
	<i>apprendeva il dettaglio delle contestazioni mosse ai convenuti.</i>	
	Considerata la valenza delle norme di cui si assume la violazione, nessuna	
	fondatezza hanno, quindi, le argomentazioni difensive relative alla mancanza	
	di prova del nesso causale e degli altri elementi costitutivi della responsabilità	
	erariale, che attengono al merito della causa e che condurrebbero, ove accolti,	
	a una pronuncia di infondatezza della domanda e non a una pronuncia di	
	nullità dell'atto di citazione (Sez. App. Sicilia, sent. n. 24 del 2026).	
	Quanto alla argomentazione più volte ribadita, negli atti difensivi, secondo	
	cui, considerato l'esito del processo penale - di estinzione del reato e di	
	proscioglimento parziale - il giudice erariale non avrebbe potuto fare	
	riferimento agli appellanti quali fautori di "accordi illeciti", in base al disposto	
	dell'art. 2 del decreto legislativo n. 188 dell'8.11.2021 (recante " <i>Disposizioni</i>	
	<i>per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni</i>	
	<i>della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9</i>	
	<i>marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di</i>	
	46	

	<i>innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.”),</i>	
	nonché a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182	
	del 2021, vale quanto segue.	
	L’art. 2 del citato decreto prevede che <i>“E’ fatto divieto alle autorità pubbliche</i>	
	<i>di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o</i>	
	<i>l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza</i>	
	<i>o decreto penale di condanna irrevocabili.”.</i>	
	La norma, inserita nel contesto dell’adeguamento della normativa nazionale	
	alla normativa comunitaria, con specifico riferimento al rafforzamento di	
	alcuni aspetti della presunzione di innocenza, ha riguardo esclusivo alla	
	indicazione di colpevolezza in ambito penale.	
	Nel caso in discussione, il giudice di primo grado ha, in modo del tutto	
	appropriato e legittimo, fatto riferimento alle condotte degli attuali appellanti	
	quali fautori di <i>“accordi illeciti”</i> , intesi quali autori di condotte <i>contra ius</i> ,	
	produttive di danno erariale, del tutto prescindendo dalla valutazione	
	penalistica dei fatti.	
	E, d’altro canto, proprio la sentenza n. 182 del 2021 della Corte	
	costituzionale, citata dagli appellanti, ha chiarito i limiti della tutela della	
	presunzione di innocenza, precisando che <i>“Il giudice dell’impugnazione</i>	
	<i>penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare</i>	
	<i>se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma</i>	
	<i>incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;</i>	
	<i>egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito</i>	
	<i>aquiliano (art. 2043 cod. civ.).</i>	
	<i>Con riguardo al “fatto” - come storicamente considerato nell'imputazione</i>	

	<i>penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti</i>	
	<i>giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della</i>	
	<i>condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato</i>	
	<i>come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto</i>	
	<i>se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo</i>	
	<i>l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa</i>	
	<i>si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente</i>	
	<i>sanzionabile con il risarcimento del danno.</i>	
	<i>Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione</i>	
	<i>soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze</i>	
	<i>risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che</i>	
	<i>non patrimoniale.</i>	
	<i>La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in</i>	
	<i>ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il</i>	
	<i>danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al</i>	
	<i>risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere</i>	
	<i>assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza</i>	
	<i>costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione</i>	
	<i>di innocenza.</i>	
	<i>(...) L'esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato non</i>	
	<i>preclude al giudice penale dell'impugnazione di effettuare tale accertamento</i>	
	<i>onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 cod. pen.</i>	
	<i>La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata</i>	
	<i>al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso)</i>	
	<i>accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e</i>	
	48	

	<i>restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia</i>	
	<i>all'elemento soggettivo dell'illecito.</i>	
	<i>Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la</i>	
	<i>condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'“alto</i>	
	<i>grado di probabilità logica” (Corte di cassazione, sezioni unite penali,</i>	
	<i>sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328).</i>	
	<i>Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del “più probabile che non” o della</i>	
	<i>“probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata</i>	
	<i>(e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa,</i>	
	<i>avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e</i>	
	<i>documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare</i>	
	<i>dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di</i>	
	<i>cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n.</i>	
	<i>582 e n. 584).</i>	
	<i>L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio</i>	
	<i>dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto</i>	
	<i>applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573</i>	
	<i>cod. proc. pen.).</i>	
	<i>(...) L'approdo dell'interpretazione logico-sistematica della norma</i>	
	<i>processuale censurata assicura, quanto al cosiddetto secondo aspetto della</i>	
	<i>presunzione di innocenza, la conformità alla richiamata giurisprudenza della</i>	
	<i>Corte di Strasburgo, la quale, mentre da un lato ha ammonito che, «se la</i>	
	<i>decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione</i>	
	<i>che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe</i>	
	<i>una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 paragrafo 2 della</i>	
	49	

Convenzione» Corte EDU, sentenza P. contro Repubblica di San Marino), dall'altro lato ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza R. contro Norvegia).

Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria.

Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorialità dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile.

Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorialità (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio remissione di querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato

	<i>l'ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità</i>	
	<i>civile.</i>	
	<i>In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o</i>	
	<i>Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale</i>	
	<i>dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per</i>	
	<i>sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere -</i>	
	<i>in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti</i>	
	<i>civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel</i>	
	<i>grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente</i>	
	<i>sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure</i>	
	<i>incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.</i>	
	<i>L'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione</i>	
	<i>di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla</i>	
	<i>giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento</i>	
	<i>dell'Unione europea.”.</i>	
	Tanto rappresentato, risulta evidente come, per tale profilo, il motivo di	
	appello sia contraddittorio e assolutamente pretestuoso e come improprio sia,	
	altresi, il richiamo all'art. 651 c.p.p., considerato che, a prescindere dalla	
	condanna penale, in sede di responsabilità per il risarcimento del danno, le	
	condotte dei soggetti che hanno commesso i fatti forieri di danno ben possono	
	essere valutate autonomamente dal giudice competente (nel caso, trattandosi	
	di dipendenti pubblici che hanno arrecato danno all'Amministrazione di	
	appartenenza, la Corte dei conti), al fine di verificare la sussistenza dei	
	presupposti della responsabilità del danno erariale, ivi compresa	
	l'antigiuridicità delle condotte; sussistenza dei presupposti, che verrà	
	51	

	scrutinata di seguito, per i profili non meramente processuali connessi alla	
	eccezione di nullità, ma attinenti al merito.	
	8. Con il quinto motivo, titolato “ <i>Error in procedendo ed in iudicando;</i>	
	<i>difetto di istruttoria e violazione dell’art. 98 C.G.C. per omessa pronuncia</i>	
	<i>sulla richiesta della prova testimoniale</i> ”, gli appellanti lamentavano la	
	mancata ammissione della prova testimoniale del Gen. Pellegrino,	
	ritualmente richiesta, che riproponevano.	
	Il motivo è infondato.	
	Secondo la consolidata giurisprudenza (si veda, da ultimo, Cass. n. 11033 del	
	2026), per quanto riguarda le prove costituenti, qual è pure la prova per	
	testimonianza, la parte può soltanto invocare il potere discrezionale del	
	giudice di ammetterle in relazione alla loro indispensabilità ai fini della	
	decisione (Cass. n. 20104 del 2009) e il giudice del merito non è tenuto ad	
	ammettere tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti.	
	Pertanto, ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può,	
	nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la richiesta	
	testimonianza, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti	
	la stessa come meramente dilatoria e defatigatoria.	
	Nel caso, considerato che il documento a firma del richiesto testimone era già	
	in atti e che il compendio probatorio era già abbondante e significativo, non	
	vi era motivo di ammettere la richiesta testimonianza.	
	Il giudice di prime cure ha, infatti, evidenziato che “ <i>l’intero compendio</i>	
	<i>probatorio a sostegno della domanda per danno da tangente risulta coerente</i>	
	<i>e convincente, ai fini del fondare la decisione del giudice, perché corroborato</i>	
	<i>dai fatti, indizi ed elementi di prova univoci, precisi e concordanti.</i> ”	
	52	

	(sentenza, pag. 44), con ciò, implicitamente, escludendo la necessità di ammettere la testimonianza.	
	9. Con il sesto motivo, titolato “<i>Error in iudicando, sotto altro profilo mancanza di accertamento del danno in sede penale per intervenuto giudicato di assoluzione e non doversi procedere per intervenuta prescrizione</i>”, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata per non essersi soffermata adeguatamente «<i>sulla valenza della sentenza penale irrevocabile, da cui sono derivati l’estinzione dei reati per prescrizione, il conseguente proscioglimento dall’accusa degli appellanti, nonché la loro assoluzione “perché il fatto non sussiste”</i>», equiparandola, sul piano della valenza probatoria, alla sentenza di patteggiamento afferente ad altro militare convenuto. Errore che, secondo l’assunto della difesa degli appellanti, avrebbe condizionato anche la quantificazione del danno. Anche questo motivo è privo di fondamento. Occorre, anzitutto, premettere che, a prescindere dalla esistenza di una sentenza penale definitiva di condanna, il giudice erariale può trarre, dagli atti del procedimento penale e dalle sentenze rese in quella sede, elementi di valutazione e convincimento sui fatti oggetto del giudizio di responsabilità erariale. Più in particolare, con riguardo al giudizio erariale, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 28/QM/2015 del 18.6.2015, hanno affermato che ogni tentativo di applicazione analogica di principi processual-penalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti si porrebbe in palese contrasto con la precisa opzione del legislatore, che ha inteso ricondurre la disciplina del giudizio di responsabilità nell’ambito del processo civile, in	
	53	

	ragione della natura dell'oggetto della cognizione.	
	La responsabilità amministrativa, diversamente da quella penale, infatti, si	
	inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente	
	funzione risarcitoria - recuperatoria (CEDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio vs	
	Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch'essa	
	patrimoniale, e che, comunque, non partecipano del carattere afflittivo della	
	libertà personale.	
	La differente natura dei valori che vengono in rilievo nei due giudizi - libertà,	
	nel giudizio penale e patrimonio, nel giudizio amministrativo - segna	
	l'essenziale distinzione tra i due processi, connotati da una diversa regola	
	probatoria.	
	Nel processo penale, vige la regola della prova " <i>oltre il ragionevole dubbio</i> ";	
	mentre, nel processo civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza	
	o " <i>del più probabile che non</i> "; valutazione che si fonda sugli elementi di	
	convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va	
	verificata sulla base dei relativi elementi di conferma (Sez. II App., sent. n.	
	28 del 2026 e sent. n. 4 del 2026).	
	Peraltro, l'estensione analogica di principi e disposizioni afferenti il processo	
	penale, che concernono, in ultima analisi, la tutela processuale della libertà	
	personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità	
	che ha, al pari del processo civile, quale unico oggetto sul quale si riflettono	
	gli effetti della decisione giudiziaria, il patrimonio del soggetto convenuto,	
	comporta un'operazione ermeneutica che si pone anche in contrasto col	
	precetto dell'art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe l'estensione di	
	una medesima disciplina a due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della	
	54	

	libertà personale - sostanzialmente differenti (Corte dei Conti, Sez. I d'App.,	
	sent. n. 74 del 16.2.2018; sent. n. 141 del 20.6.2019).	
	Il giudice, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può, quindi, porre a	
	fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi	
	innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero	
	innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti	
	provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o	
	amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in	
	altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie	
	stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo	
	assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le	
	stesse o altre parti), non sussistendo, nell'ordinamento processuale vigente,	
	una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; così	
	come confermato, per il giudizio di responsabilità, dall'art. 94, c. 4, c.g.c.	
	(Sez. III App., sent. n. 64 del 2026).	
	Rileva, in tale ambito, pure la valorizzazione delle c.d. "presunzioni	
	semplici", ex art. 2729 c.c., secondo cui, il giudice, secondo il suo prudente	
	apprezzamento, può ammettere presunzioni gravi, precise e concordanti, nei	
	casi in cui la legge non esclude la prova testimoniale (Sez. I App., sent. n. 168	
	del 2025).	
	Il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato	
	nella realtà storica; quello della gravità al grado di probabilità della	
	sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; mentre quello della	
	concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,	
	richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi	
	55	

	gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.	
	Il giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass. civ. - Sez. V, n. 12176 del 2026).	
	Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che <i>“la prova per presunzioni, ossia la dimostrazione della esistenza e del modo di essere di un fatto ignoto attraverso la inferenza probatoria tratta da elementi di fatto gravi precisi e concordanti è una prova pienamente ammessa dall’ordinamento.</i>	
	<i>Quali prove critiche, il canone di valutazione delle presunzioni semplici consiste nell’esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci (Cass. n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza - secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del ‘più probabile che non’ (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012).”</i> (Sez. App. Sicilia, sent. n.	
	56	

65 del 2015).

Il giudice di merito “è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Non occorre, invece, che dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.” (Cass. civ. - Sez. V, n. 12176 del 2026).

Tanto premesso, il giudice di prime cure ha evidenziato che “(...) tutti i documenti depositati in atti vengono considerati da questo Collegio quali argomenti di prova nella loro valenza fattuale ed elementi da porre a fondamento del convincimento. La documentazione in atti del giudizio contabile, anche se in parte desunta dai giudizi penali nei quali non è intervenuto l’accertamento del fatto penalmente rilevante, è di esclusiva pertinenza valutativa del Collegio giudicante che, sulla base dei fatti, dei documenti e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda attorea (C.d.c. SSRR ord. 1/2018; sez. Lazio sent.

n. 126/2021).” (sentenza, pag. 31).

Quindi, correttamente, la Sezione territoriale ha attinto gli elementi di prova da tutta la documentazione depositata in giudizio, compresa quella proveniente dall’amministrazione e dal procedimento penale (ivi comprese tutte le pronunce rese in sede penale), valutandola, complessivamente e in autonomia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità per danno erariale a carico di tutti i convenuti - compresi gli attuali appellanti - per i fatti contestati.

Con specifico riguardo alla pronuncia della Cassazione n. 28667 del 2021, conclusiva del giudizio penale, resa nei confronti di Fanteria e Berardo, che la difesa ritiene non sufficientemente valorizzata, occorre in realtà precisare che, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non si rinvencono, nella stessa, elementi indiziari favorevoli.

Dalla lettura completa della ridetta sentenza, infatti, si evince che la Corte di cassazione ha assolto Fanteria e Berardo solo con riguardo al reato di cui all’art. 611 c.p. (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato). Tuttavia, per tutti gli altri profili, i ricorsi di Fanteria e Berardo sono stati dichiarati inammissibili, con conferma della sentenza della Corte di appello che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 giugno 2014 nei confronti degli attuali appellanti, ha riqualificato i fatti di concussione *sub* E1), F1); G1), I1), C1), 01) nel delitto di cui all’art. 319-*quater* c.p. e ha dichiarato non doversi procedere in ordine a tali delitti, nonché in ordine a tutte le residue imputazioni di associazione per delinquere, induzione indebita, turbata libertà degli incanti aggravata loro ascritte, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.

	La Corte di appello ha, inoltre, condannato gli imputati al risarcimento dei	
	danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio,	
	revocando le provvisionali e le liquidazioni dei danni disposte dal Tribunale.	
	Per quanto di rilievo in questa sede, la Cassazione ha affermato che “ <i>Stando</i>	
	<i>alla ricostruzione dei Giudici di merito, Fanteria, capo del servizio</i>	
	<i>amministrativo del Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri</i>	
	<i>dell'Esercito Italiano, avente sede nella città militare di Cecchignola, nonché</i>	
	<i>Presidente delle varie Commissioni per la valutazione delle offerte richieste</i>	
	<i>e Berardo, direttore dei lavori del minuto mantenimento, in concorso con</i>	
	<i>altro militare in servizio presso il suindicato Comando, avevano creato il c.d.</i>	
	<i>“sistema Cecchignola” in base al quale gli imprenditori che si</i>	
	<i>aggiudicavano gli appalti erano scelti anche sulla base della tangente</i>	
	<i>richiesta (10%) ed ottenuta, con utilità realizzate dagli associati e stimate per</i>	
	<i>un valore non inferiore a 1.200.000,00 euro (...).”.</i>	
	In ordine alla descritta ricostruzione dei fatti, operata dai giudici penali di	
	primo e secondo grado, la Cassazione ha precisato che la sentenza di appello,	
	piuttosto sintetica, ha, tuttavia, richiamato <i>per relationem</i> la sentenza penale	
	di primo grado, che, invece, è “ <i>completa ed esaustiva, e sottolinea le ragioni</i>	
	<i>per le quali non sussiste par condicio fra le parti, stante la non credibilità</i>	
	<i>degli imputati Fanteria e Berardo.”.</i>	
	Più in particolare, secondo la Cassazione, “ <i>la struttura giustificativa della</i>	
	<i>sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico</i>	
	<i>complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame,</i>	
	<i>esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli</i>	
	<i>del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico</i>	
	59	

	<i>giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione</i>	
	<i>degli elementi di prova posti a fondamento della decisione” e “Nel caso di</i>	
	<i>specie, i motivi di appello sono generici perché non si confrontano con la</i>	
	<i>sentenza di primo grado che in maniera molto chiara indica come elementi</i>	
	<i>dai quali desumere l'impossibilità di configurare l'ipotesi corruttiva (pag. 52</i>	
	<i>della sentenza di primo grado):</i>	
	- <i>le omogenee dichiarazioni degli imprenditori;</i>	
	- <i>le conversazioni degli imputati intercorse tra loro e le parti offese,</i>	
	<i>espressive della tracotanza e dello spirito di sopraffazione degli</i>	
	<i>imputati;</i>	
	- <i>le dichiarazioni confessorie rese da Fanteria, Berardo, Mautone, e</i>	
	<i>D'Amico durante le indagini preliminari, fatte oggetto di</i>	
	<i>contestazione durante l'esame dibattimentale, avendo i predetti</i>	
	<i>mutato versione e dichiarato che erano stati gli imprenditori a</i>	
	<i>istigarli alla corruzione;</i>	
	- <i>il sequestro di documentazione in bianco e di timbri afferenti alle</i>	
	<i>ditte, rinvenute negli uffici dei militari;</i>	
	- <i>il sequestro di una ingente somma di denaro, pari a 52.000 euro, che</i>	
	<i>il Fanteria stesso ammetteva essere di provenienza illecita;</i>	
	- <i>l'ispezione amministrativa che ha effettuato le verifiche sulle gare in</i>	
	<i>questione.”.</i>	
	Ancora, la Cassazione ha evidenziato come i ricorrenti avessero riproposto,	
	con il ricorso in Cassazione, la versione dei fatti già dedotta in primo e	
	secondo grado e “disattesa con motivazione congrua e priva di illogicità, dai	
	Giudici di merito (...)”, rappresentando che la “Corte d'appello di Roma ha,	
	60	

	<i>con motivazione congrua e logica, evidenziato la sussistenza di una minima</i>	
	<i>organizzazione strutturale, che, per quanto semplice e rudimentale, era</i>	
	<i>efficiente, essendo durata dal 2006 al 2010 e con risultati più che</i>	
	<i>apprezzabili per i promotori e compartecipi (Fanteria, Berardo, Mautone,</i>	
	<i>D'Amico e Di Meo), in linea e perfettamente adeguata agli scopi criminali</i>	
	<i>perseguiti. (...).”.</i>	
	Proprio a voler valorizzare, come chiesto dagli appellanti, la pronuncia di	
	Cassazione nel suo complesso - compresi, quindi, gli elementi evidenziati	
	nella motivazione -, emerge che detto Giudice ha ritenuto credibile la	
	ricostruzione dei fatti storici prospettata dai giudici di primo e secondo grado,	
	reputando la motivazione delle citate sentenze congrua e logica; mentre, al	
	contrario ha ritenuto non credibili Fanteria e Berardo, che, dopo avere in	
	prima battuta ammesso i fatti, poi, hanno in parte ritrattato, tentando di darne	
	una lettura riduttiva.	
	Il motivo, pertanto, è assolutamente infondato, atteso che, con esso, gli	
	appellanti lamentano la mancata valorizzazione di una pronuncia che, nella	
	sostanza, ritenendo comprovata la ricostruzione dei fatti storici operata nei	
	due gradi del giudizio penale, ha confermato l'esistenza del c.d. “sistema	
	Cecchignola” e il ruolo degli attuali appellanti nell'ambito	
	dell'organizzazione intesa ad incassare tangenti sugli appalti.	
	10. Con il settimo motivo, titolato “ <i>Error in iudicando,</i>	
	<i>illegittimità/nullità inefficacia degli atti della C.I.A. per violazione del DPR</i>	
	<i>n. 90/2010 nello specifico dell'art. 452 co. 4, per assenza di contraddittorio</i>	
	<i>e di comunicazione all'interessato, e dell'art. 561 co. 4, per violazione dei</i>	
	<i>tempi di conclusione dell'inchiesta. Sotto altro profilo, tali atti risultavano</i>	
	61	

	<i>non definitivi, quindi non impugnabili innanzi al G.A. come qualificati</i>	
	<i>dalla P.R., meri “atti di accertamento endoprocedimentali”</i> , gli appellanti	
	lamentavano il rigetto delle plurime eccezioni relative alla illegittimità/nullità	
	degli atti di addebito e di indagine della C.I.A., che sarebbero stati posti a	
	fondamento della condanna della Sezione territoriale, nonostante assunti in	
	violazione di norme di legge speciale, di direttive del Ministero della difesa,	
	nonché del diritto di difesa e del codice di giustizia contabile (art. 53).	
	In ogni caso, gli appellanti censuravano la quantificazione del danno da	
	tangente, con specifico riguardo al computo dell’Iva, che avrebbe dovuto	
	essere detratta per intero e non per il valore medio; valore medio, peraltro,	
	erroneamente calcolato, ammontando, lo stesso, al 13% e non al 10%.	
	Sarebbe errato anche il criterio di decurtazione del 20% del totale del valore	
	complessivo dei contratti, applicato sul presupposto della incertezza relativa	
	alla effettiva congruità dei prezzi, poiché la decurtazione sarebbe stata	
	applicata anche ai casi nei quali non era stato possibile procedere alla verifica	
	di congruità e, pertanto, nei casi in cui la difficoltà non atteneva alla mera	
	quantificazione, ma alla stessa esistenza del danno.	
	In tali casi, secondo gli appellanti, l’incertezza della sussistenza del danno	
	avrebbe dovuto condurre alla decurtazione dell’intero valore del contratto.	
	Ciò pure in considerazione del fatto che i dati sulla quantificazione del danno	
	non avevano ricevuto conferma in sede penale.	
	Pure detto motivo è infondato.	
	Anzitutto, va rilevato che la sentenza della Sezione territoriale non trova	
	fondamento esclusivo negli atti di addebito e di indagine della C.I.A., ma detti	
	atti sono stati valutati dal Giudice di primo grado nell’ambito di un più vasto	
	62	

	e complesso corredo probatorio, in gran parte rinveniente dal procedimento	
	penale, e, pertanto, sono stati valorizzati in ambito motivazionale quali indizi,	
	nella misura in cui hanno trovato complessiva conferma nel compendio	
	probatorio interamente considerato.	
	D'altro canto, per un verso, esula dalla giurisdizione di questo Giudice la	
	valutazione dei profili di illegittimità dei ridetti atti di addebito e di indagine	
	della C.I.A evidenziati dagli appellanti e, per altro verso, non necessariamente	
	quei profili di (asserita) illegittimità inficiano la valenza probatoria degli	
	stessi, quali elementi indiziari dei fatti storici rilevanti per il presente giudizio.	
	Non sussiste, poi, alcuna violazione del diritto di difesa, considerato che i	
	convenuti - attuali appellanti -, nell'ambito del presente giudizio, hanno	
	potuto argomentare in ordine al merito di tutti i profili ritenuti di rilevanza.	
	In ogni caso, con riguardo a Fanteria e Berardo, tutti gli elementi costitutivi	
	della responsabilità erariale risultano ampiamente comprovati dal complesso	
	della documentazione in atti, nella quale si rinvencono copiosi indizi gravi,	
	precisi e concordanti.	
	In proposito, va rilevato, anzitutto, che vi è piena prova delle condotte	
	contestate.	
	In tal senso, rilevano le dichiarazioni dell'imprenditore Celani, che, nel	
	maggio 2010, rivelava alle Forze dell'Ordine l'esistenza del c.d. "sistema	
	Cecchignola".	
	Dette dichiarazioni trovano conferma nell'esito dell'operazione che ha	
	consentito di cogliere Fanteria in flagrante, subito dopo aver percepito una	
	tangente, con i soldi contrassegnati dai militari ancora sulla scrivania.	
	Rileva il rinvenimento della somma di euro 52.000 nella cassaforte	
	63	

	dell'abitazione del Fanteria, di cui lo stesso ha ammesso la provenienza da tangenti (fatta eccezione per euro 3.000 di stipendio).	
	Ancora, rilevano i contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali sulle utenze dei militari indagati e degli imprenditori, che confermano l'esistenza e le modalità di funzionamento del sistema.	
	Confermano ulteriormente il sistema tangenzio le dichiarazioni rese da detti imprenditori, che hanno affermato di avere versato regolarmente tangenti, a seguito di esplicite richieste dei militari addetti alle gare, tra cui Fanteria - Capo del servizio amministrativo dall'1.1.2004 al 5.3.2006 e, poi, dal 23.8.2008 alla data del suo arresto nel luglio 2010, nonché Presidente delle varie Commissioni costituite per la valutazione delle offerte - e Berardo - Direttore dei lavori di minuto mantenimento e, poi Capo dell'Ufficio infrastrutture dal 2.10.2010 -, nella misura iniziale del 10% dell'importo dei lavori/servizi appaltati, poi, giunta fino al 30%.	
	Gli imprenditori hanno spiegato, compiutamente, anche le modalità adottate dai militari per truccare le gare (sia i pubblici incanti, che le licitazioni private o, comunque, gli affidamenti in economia).	
	I militari comunicavano, preventivamente, all'imprenditore destinato all'attribuzione dell'appalto/affidamento, la percentuale di sconto da indicare, utile per vincere la gara.	
	Veniva, altresì, adottato il sistema della doppia busta: la prima contenente l'importo dello sconto, preventivamente comunicato dai militari al predestinato vincitore, e la seconda, contenente solo marche da bollo e fogli in bianco intestati alla ditta, che sarebbero stati compilati dai militari stessi in caso di necessità; fogli in bianco intestati alle ditte, che unitamente ai timbri	
	64	

	delle società, sono stati rinvenuti negli uffici di alcuni dei militari coinvolti.	
	Dalle dichiarazioni di alcuni imprenditori (tra gli altri, Getuli Domenico, De Rosa Antonio, Bertoncini Massimo, Postoncini Luigi, Stefanelli Goliardo), si	
	evince che il sistema tangenzio, sia pure in forma non compiutamente	
	strutturata, già era attivo dal 2003/2004 e che i militari suggerivano agli	
	imprenditori la creazione di altre società per evitare che gli appalti più	
	importanti risultassero affidati sempre agli stessi soggetti (in tal senso, si	
	vedano, tra le altre, le dichiarazioni di Getuli Domenico, di Postoncini Luigi	
	e di Mocci Andrea).	
	Pure se successivamente parzialmente ritrattate, rilevano le dichiarazioni	
	confessorie inizialmente rese da Fanteria e da Berardo, che, nella sostanza,	
	confermano l'esistenza del sistema, anche se con decorrenza diversa.	
	In particolare, Fanteria aveva rappresentato che, al suo ritorno nell'Ufficio,	
	nel 2008, Berardo lo aveva informato che alcune imprese avevano proposto,	
	durante la sua assenza, di corrispondere tangenti in cambio degli affidamenti	
	e che lui avrebbe acconsentito a proseguire nelle pratiche tangenzie,	
	incaricando il Berardo di trattare con i rappresentanti delle ditte,	
	quantificando la tangente nel 10% dei lavori effettuati, precisando, inoltre,	
	che, per i lavori d'urgenza fino 2.000/3.000 euro, non doveva essere	
	corrisposto alcunché.	
	Quanto ricevuto, veniva diviso al 50% tra lui e Berardo e, poi, ognuno	
	provvedeva a fare regali ai propri sottoposti.	
	Berardo, dal canto suo, rappresentava che erano stati gli imprenditori a	
	proporsi per aggiudicarsi le gare; che lui era entrato a far parte del sistema nel	
	marzo/aprile 2006, avendo ricevuto la prima tangente nell'estate del 2006 e	
	65	

	che ciò era continuato sino al 2009; mentre, per l'anno 2010, non avrebbe	
	ricevuto tangenti.	
	Conferme dell'esistenza e delle modalità di gestione del sistema tangenzio	
	vengono pure dalle dichiarazioni dei colleghi, Michelangelo D'Amico e	
	Gerardo Mautone, che avevano definito la propria posizione, il primo, con	
	condanna all'esito di un giudizio abbreviato, e, il secondo, con un	
	patteggiamento e che, oltre a datare l'inizio delle pratiche tangenzie già	
	durante il comando di Di Meo, dichiaravano di avere ricevuto somme sia da	
	Fanteria che da Berardo.	
	Per quel che qui rileva - e, quindi, a prescindere dalla qualificazione giuridica	
	dei fatti in termini penalistici -, con riferimento ai fatti storici come accertati	
	in sede penale (sia pure ai soli fini delle statuizioni sulle richieste delle parti	
	civili), la sentenza della Corte d'Appello di Roma – Sez. III penale n. 2942	
	del 2020, alle pagine 42 e seguenti, con ricostruzione ritenuta dalla	
	Cassazione pienamente attendibile, nonché congruamente e logicamente	
	motivata, in ordine a “ <i>L'organigramma Amministrativo della Cecchignola.</i>	
	<i>L'inizio del cd. sistema Cecchignola. I promotori del sistema. L'associazione</i>	
	<i>per delinquere.</i> ”, sulla base degli elementi innanzi esposti, ha accertato che	
	“ <i>Siamo ai vertici amministrativi dell'Esercito Italiano, ed in particolare del</i>	
	<i>Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri, che è di stanza nella</i>	
	<i>città militare della Cecchignola, in Roma; l'impianto amministrativo, in</i>	
	<i>generale, fa capo e dipende dal Capo Ufficio Amministrazione, nel cui ruolo</i>	
	<i>si succedono, nel tempo che consideriamo, il Col. Di Meo Francesco,</i>	
	<i>dall'01.01.2004 al luglio 2007 ed il Col. Turco Alfredo, dal luglio 2007 al</i>	
	<i>luglio 2010, quando il sistema va in crisi con l'arresto di Fanteria Paolo, e</i>	
	66	

nella cui scrivania viene trovata una mazzetta di 5.000,00 €, consegnata al militare dall'imprenditore Celani Maurizio e previamente fotocopiata dai Carabinieri, cui lo stesso Celani si era rivolto; dal Capo Ufficio Amministrazione, che verifica unicamente la compatibilità della spesa con il bilancio, mantenendo comunque una supervisione su tutto il sistema, essendo il rappresentante legale di tutta la struttura, dipende il Capo del Servizio Amministrativo, nei cui ruoli si succedono il Ten. Col. Fanteria Paolo dall'01.01.2004 al 06.03.2006; il Col Di Meo, ad interim e solo per la firma degli atti, dall'07.03.2006 al 31.10.2006, mentre il ruolo è ricoperto dal punto di vista effettivo, dal Cap. Mautone dall'07.03.2006 all'agosto 2008; il Ten. Col. Fanteria Paolo dall'agosto 2008 al luglio 2010, e che cura tutto l'iter procedurale per l'acquisizione di beni e servizi, e tramite contratti ad evidenza pubblica e tramite commissioni dirette, scegliendo le ditte da invitare a formulare la propria proposta contrattuale ed a scegliere tra le stesse l'aggiudicataria dell'appalto, predisponendo di poi, i contratti; in posizione paritetica, svincolata dall'Amministrazione, si colloca l'Ufficio del Minuto Mantenimento, diretto dal Ten. Col. Berardo Domenico, e che provvede alla esecuzione dei vari servizi di cui necessita la Caserma, curando in particolare le commesse dirette.

Normalmente i contratti venivano sottoscritti nella seconda parte dell'anno mentre i pagamenti avvenivano tra il marzo/aprile dell'anno successivo.".

Quanto alla data di inizio del sistema, "il Di Meo è smentito dal Berardo e dal Mautone, che lo collocano al vertice dell'iniziativa, essendo il primo a parlarne, oltre che dall'imprenditore Mocci Andrea, che riferisce di essere stato contattato direttamente dal Di Meo, prima in un periodo prossimo

all'ottobre 2005 e poi alla fine del 2003 (?) (in particolare il Mocci riferisce che ebbe la richiesta di una percentuale del 10%, fissata di poi nel 5%, nell'ottobre 2006, la prima volta dal solo Di Meo, e poi successivamente da tutti gli altri (Fanteria e Berardo) nella misura del 10%, per un totale di 170/180.000, calcolando detta percentuale su di una commessa di 30.000 euro l'anno, cfr. audizione Mocci, in udienza 26.02.2013, pagg. 21-34); e stessa cosa vale per il Fanteria, sconfessato da ben due imprenditori, Mocci Andrea e soprattutto Bertoncini Massimo, che riferisce che era stato lo stesso Fanteria ad informarlo, nel 2004/2005, che doveva conferire il 10% dell'importo di lavori ottenuti in appalto e come rimborso spese nei suoi confronti, corrispondendo dette tangenti sino a quando il Fanteria stesso era rimasto in Cecchignola e continuandole a corrispondere quando era ritornato in servizio dall'agosto del 2008.”.

Tra gli organizzatori del sistema, vi erano certamente Berardo e Fanteria: “il Berardo, dal quale non si poteva prescindere, in quanto la gran parte delle tangenti veniva corrisposta nell'ambito delle commesse dirette, gestite dall'ufficio del Minuto Mantenimento ed al cui vertice era appunto il Berardo, con il Berardo che ammette di aver iniziato il sistema nel 2006, su input del Di Meo, ed anche il Fanteria, dal quale anche non si poteva prescindere, essendo Capo del servizio Amministrativo e gestendo, come ufficio, tutto l'iter della predisposizione dei contratti, essendo impensabile di poter prescindere dalla sua collaborazione, e come confermato indirettamente dagli imprenditori Mocci Andrea e Bertoncini Massimo.”.

Il Berardo e il Fanteria, pertanto, erano i promotori dell'associazione che aveva “una minima organizzazione strutturale, che per quanto semplice e

rudimentale, era efficiente, essendo durata dal 2006 al 2010 e con risultati

più che apprezzabili per i promotori e compartecipi, in linea e perfettamente

adeguata agli scopi criminali perseguiti”.

Secondo la Corte d’Appello, le prove in atti comprovano un sistema nel quale

“le proposte [provenivano] dal personale militare, nelle persone

ordinariamente del Berardo o dei suoi accoliti (D’Amico), che sceglievano le

ditte da chiamare a concorrere e quella da favorire per l’appalto, stabilendo

lo sconto da praticare sull’offerta e riempiendo all’occorrenza, moduli in

bianco, che riportavano i timbri delle stesse ditte, il tutto finalizzato al prezzo

da richiedere, normalmente fissato nel 10% dell’imponibile, esclusa l’iva; da

sottolineare, e questo ai fini della impermeabilità del sistema, che i militari

arrivavano a consigliare, e l’hanno fatto più volte, anche la costituzione di

nuove società, legate in qualche modo alle precedenti (ed in una di queste, il

Berardo, colloca addirittura la suocera (?)) per non favorire sempre le stesse

nella vincita degli appalti, in guisa da far apparire la concorrenza effettiva e

non simulata.”.

La Corte precisava, altresì, che “Del sistema cd. Cecchignola è parte

integrante e sostanziale il Fanteria, (...) che invoca l’assoluzione,

protestando la propria innocenza per i fatti antecedenti al 25.08.2008, in

quanto anche se Berardo, Mautone e D’Amico indicano come data d’inizio

del sistema l’anno 2006, lo stesso protesta la sua estraneità per tutti i fatti

commessi anteriormente al 25.08.2008, quando rientrando in Cecchignola

per assumere il medesimo incarico di Capo del Servizio Amministrativo,

trova una situazione già consolidata, e portata avanti in sua assenza dal

Berardo, ed alla quale aderisce.

	<i>Sul punto, osserva la Corte, che ribadito che il sistema parte, in pianta</i>	
	<i>stabile, dal marzo 2006 e su iniziativa del di Meo e del Berardo, periodo in</i>	
	<i>cui lo stesso Fanteria viene trasferito presso altro ente militare, lo stesso era</i>	
	<i>già applicato, in via sporadica e su iniziativa di singoli, in precedenza,</i>	
	<i>referendo concordemente Mocci Andrea e Bertoncini Massimo di aver dato</i>	
	<i>danaro al Fanteria già nel 2005, e gli stessi non possono che essere</i>	
	<i>attendibili, non avendo motivi per riportare affermazioni calunniose in danno</i>	
	<i>del Fanteria stesso.”.</i>	
	Tutti gli elementi indiziari esposti consentono di ritenere sussistente il sistema	
	tangentizio innanzi descritto, di cui erano certamente promotori e	
	organizzatori Berardo e Fanteria.	
	Le condotte dei due appellanti, così come emerso dalla documentazione in	
	atti innanzi specificata, sono state fondamentali per la causazione del danno	
	erariale.	
	E la ridetta ricostruzione fattuale non trova alcuna smentita nelle	
	argomentazioni difensive che vorrebbero i due soggetti nella impossibilità -	
	per ruolo e controlli - di aver posto in essere le condotte, basandosi, l’assunto	
	difensivo, sull’illustrazione meramente teorica del funzionamento degli	
	Uffici; ove, di contro, le prove dimostrano come i predetti fossero riusciti a	
	inserirsi nelle maglie dei procedimenti di affidamento per imporre il sistema	
	tangentizio e per eludere sapientemente le verifiche.	
	Comprovata è pure la connotazione dolosa delle condotte degli appellanti,	
	trattandosi, come correttamente rilevato dal Giudice territoriale, di condotte	
	“volte a conseguire illecito profitto, a prescindere dalla valenza e dalla	
	qualificazione penalistica delle stesse” (Sez. Lazio, sent. n. 331 del 2022).	
	70	

E, a fronte di condotte di tale gravità, nessun rilievo può attribuirsi agli elogi, che sono, evidentemente, il portato del buon esito dell'occultamento del danno causato all'amministrazione di appartenenza.

11. Quanto al danno causato dalle ridette condotte, i profili di cui al settimo motivo di appello possono trattarsi unitamente all'ottavo motivo, titolato *“Error in iudicando, sull’errata quantificazione dell’importo di danno “da tangente” risarcibile. Illegittimità ed erroneità in via derivata del criterio adottato dalla C.I.A., dalla P.R. e fatto proprio dalla sentenza n. 331/2022”*, con il quale gli appellanti censuravano la sentenza impugnata che, nella quantificazione del danno, si sarebbe avvalsa degli atti della C.I.A. del 2011-2012, senza tenere conto della sopravvenienza di nuovi elementi istruttori, quali, ad esempio, le dichiarazioni degli imprenditori.

In particolare, con riguardo al Fanteria, “*la quantificazione, a tutto voler concedere, ammonterebbe alla somma di €. 141.791,12 (la quale sarebbe da ridurre ulteriormente di €. 52.000,00 somma oggetto di confisca durante le indagini preliminari, allo stato ancora trattenuta nelle casse erariali) e, pertanto, il quantum sarebbe di €. 89.791,12 e non certo quella di €. 256.300,60 indicata dalla sentenza impugnata n.331/2022.*”.

Con riguardo al Berardo, ferme le considerazioni già esposte per il Fanteria, sulla base delle dichiarazioni degli imprenditori, avrebbe potuto essere addebitata, a tutto voler concedere, la somma di euro 115.194,60 e non certo quella di euro 349.500,82 indicata dalla sentenza impugnata.

Anche i motivi attinenti alla sussistenza e quantificazione del danno sono infondati, per entrambi gli appellanti.

Quanto alla sussistenza del documento, come bene evidenziato dal Giudice di

	prime cure, nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, il danno	
	da tangente è ravvisabile, secondo la giurisprudenza contabile (<i>ex multis</i> , Sez.	
	II App. n. 174 del 2024), nel maggior costo, sotto forma di aumento del	
	corrispettivo negoziale e/o minore quantità e qualità delle prestazioni rese,	
	che l’appaltatore trasla sul committente pubblico, in conseguenza dell’illecita	
	dazione al dipendente pubblico, al fine di assicurargli favori ed evitargli	
	difficoltà nelle procedure, di importo pari almeno a quello della tangente.	
	Più in particolare, il danno da tangente è ravvisabile nel maggior costo che	
	l’accordo corruttivo determina, solitamente, sull’economia di un contratto	
	pubblico e, precisamente, nei maggiori oneri, posti a carico del committente	
	pubblico dall’imprenditore, che, pur di essere favorito nell’affidamento di	
	opere e servizi o nell’acquisto di beni, trasla sul prezzo di vendita o sul valore	
	economico dell’appalto l’ingiusto profitto percepito dall’agente contabile	
	infedele. La tangente rappresenta, infatti, un “costo”, da recuperare con	
	l’aumento complessivo del prezzo della vendita o dell’appalto e costituisce	
	danno erariale, poiché integra, per l’amministrazione pubblica, un esborso	
	<i>sine titulo</i> , del tutto sganciato dal sinallagma contrattuale.	
	L’illecito erariale, diversamente da quello penale, presuppone l’evento	
	dannoso nei termini descritti, non potendosi ritenere consumato per effetto	
	del mero <i>pactum sceleris</i> .	
	La prova di tale voce di danno può essere offerta anche per presunzioni:	
	costituisce, infatti, conseguenza immediata e diretta dell’illecita dazione	
	tangentizia la lievitazione del costo sopportato dall’amministrazione	
	pubblica, in forza dell’ <i>id quod plerumque accidit</i> (Sez. II App., sent. n. 154	
	del 2022).	
	72	

	Essendo pienamente provato il sistema tangenzio nel periodo di riferimento,	
	nonché la riconducibilità delle condotte pure ai due appellanti, Fanteria e	
	Berardo, in forza dell' <i>id quod plerumque accidit</i> , va ritenuto sussistente il	
	danno erariale.	
	Infatti, come pure ben evidenziato nella sentenza penale di primo grado (pag.	
	170), <i>“gli imprenditori da parte loro, cercavano ovviamente di subire il</i>	
	<i>danno minore da questa situazione che era loro imposta e quindi, ad esempio,</i>	
	<i>presentavano lo sconto più basso possibile, per garantirsi comunque un utile</i>	
	<i>netto, dovendo versare una così gravosa tangente (...)”</i> .	
	In proposito, non vale a superare la ridetta presunzione la dichiarazione del	
	Capo di Stato Maggiore, Gen. D. Michele Pellegrino, secondo cui <i>“per</i>	
	<i>quanto attiene alla richiesta formulata in merito ad una valutazione circa</i>	
	<i>l’effettiva esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto delle attività illecite</i>	
	<i>in argomento, si comunica che già la Commissione d’Inchiesta</i>	
	<i>Amministrativa, nella relazione conclusiva, ha accertato che sia gli acquisti</i>	
	<i>al commercio sia i lavori appaltati sono stati eseguiti secondo quanto</i>	
	<i>previsto dai relativi capitoli, non riscontrando danni di sorta in capo</i>	
	<i>all’Amministrazione”</i> .	
	L’irrelevanza della dichiarazione - che, peraltro, si limita a riportare l’esito	
	dei lavori della Commissione d’inchiesta – deriva dalla circostanza che la	
	stessa fa mero riferimento alla assenza di un eventuale danno derivato dalla	
	non corretta esecuzione dei lavori, senza tuttavia escludere il danno derivato	
	dal riversamento delle tangenti sui costi degli appalti; riversamento da	
	ritenersi estremamente probabile, considerato che, per un verso, gli	
	imprenditori, ove un tale riversamento non vi fosse stato, non avrebbero avuto	
	73	

	interesse a partecipare sistematicamente alle predette gare e considerato che,	
	per altro verso, quando la misura delle richieste tangenti dall'iniziale 10 per	
	cento è aumentata fino a raggiungere, in alcuni casi, il 30 per cento, superando	
	ha soglia di tolleranza connessa evidentemente alla possibilità di	
	riversamento sui costi degli appalti, il sistema tangenzio è saltato, proprio	
	per la denuncia di un imprenditore.	
	La posizione dell'Amministrazione è, peraltro, chiarita nella nota prot.	
	0016744 del 19.4.2021, in cui il Comando per la formazione, specializzazione	
	e dottrina dell'esercito – Ufficio personale chiarisce che la comunicazione del	
	27.6.2018, a firma del Capo di Stato Maggiore Pellegrino era resa in risposta	
	ad uno specifico quesito posto dalla Corte dei conti, relativo esclusivamente	
	alla corretta esecuzione dei lavori di cui agli appalti in discussione e che l'Alto	
	Comando aveva riportato le conclusioni cui era pervenuta la Commissione	
	d'inchiesta <i>“relativamente alla soddisfazione dell'Amministrazione riguardo</i>	
	<i>quei lavori e quegli appalti, non all'assenza di danni in generale (a</i>	
	<i>qualunque titolo, come si vorrebbe far intendere da codesto Studio legale che</i>	
	<i>continua a estrapolare l'ultima frase del paragrafo «non riscontrando danni</i>	
	<i>di sorta in capo all'Amministrazione», dal predetto contesto, attribuendogli</i>	
	<i>un valore probatorio che detta espressione non ha ove inserita nell'ambito</i>	
	<i>della comunicazione cui pertiene. (...))”.</i>	
	Tanto premesso, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto	
	sostanzialmente corretto il criterio proposto dalla Procura territoriale che, in	
	via “presuntiva”, quantificava il danno nel 10 per cento del valore dei contratti	
	del periodo considerato, introducendo, peraltro, alcuni correttivi.	
	In particolare, muovendo dall'ammontare totale del valore dei contratti per	
	74	

	euro 11.095.264, ai quali le indagini hanno ricondotto il meccanismo	
	tangentizio e sul quale la Procura aveva calcolato il predetto 10 per cento, la	
	Sezione territoriale riteneva di <i>“dover detrarre a titolo di IVA contabilizzata</i>	
	<i>nella generale quantificazione del valore dei contratti del periodo, un 10%,</i>	
	<i>quale valore medio presunto del periodo considerando un range fra le varie</i>	
	<i>aliquote IVA tra il 22% e il 4% -percentuale non altrimenti specificata negli</i>	
	<i>atti di causa-.</i>	
	<i>L’importo dei contratti viene così ridotto ad euro 9.985.737,60.</i>	
	<i>Ritiene poi il Collegio di decurtare un’ulteriore 20% del totale contrattuale</i>	
	<i>in ragione dell’incertezza sia sulla congruità dei prezzi (difatti per alcuni</i>	
	<i>contratti la Commissione d’inchiesta ne asserisce la congruità), sia sulle date</i>	
	<i>di riferimento, che sulla inclusione nell’aggregato contrattuale di procedure</i>	
	<i>d’acquisto attraverso gli “strumenti di acquisto” Consip, anche tramite i</i>	
	<i>sistemi telematici (MePA), in via generale presidio di trasparenza dei prezzi.</i>	
	<i>L’importo così determinato assomma ad € 7.766.684,80.</i>	
	<i>Per cui il 10% a titolo di danno da tangente è quantificato in € 776.668,48.</i>	
	<i>Tale importo complessivo di danno addebitabile va suddiviso per ciascuno</i>	
	<i>dei convenuti, al netto della quota (12%) imputata a Michelangelo D’amico,</i>	
	<i>in base alla percentuale ottenuta dal riparto offerto nell’atto di citazione,</i>	
	<i>correlato all’apporto causale relativo a ciascun convenuto ed ai periodi di</i>	
	<i>servizio, come esposto in atti. Sul punto il Collegio, quanto al contributo</i>	
	<i>causale al danno, ritiene ragionevole il riparto percentuale proposto dal</i>	
	<i>requirente e desunto dalla relazione della commissione CIA, nella specie al</i>	
	<i>Fanteria il 33%, al Berardo il 45%, al Di Meo 2% ed al Mautone 8%, proprio</i>	
	<i>perché tiene in debito conto la funzione di ciascuno ed i periodi di servizio</i>	
	75	

	<i>come sopra illustrati.”.</i>	
	Ebbene, la quantificazione del danno operata dalla Sezione territoriale, in considerazione della tipologia di illecito erariale, è stata necessariamente operata in via presuntiva e secondo equità.	
	Risulta ampiamente e congruamente motivata la base di calcolo, costituita dal valore degli appalti, negli anni di riferimento: il danno da tangente, contestato per euro 1.109.526,40, era parametrato agli importi di tutti i contratti stipulati fra il 2003 ed il 2010, come computato dal CRA_EI all’esito dell’inchiesta della C.I.A.	
	I correttivi introdotti, rispetto alla quantificazione domandata dalla Procura, non sono intesi a trasformare la valutazione presuntiva ed equitativa del danno in un calcolo esatto del nocumento, impossibile nel caso di specie, ma, piuttosto, sono volti a introdurre ulteriori elementi – sempre presuntivi ed equitativi – di valutazione.	
	Ciò considerato, il Collegio ritiene che la Sezione territoriale abbia già generosamente valutato ogni elemento utile a una valutazione equitativa del danno (esitata in una misura sostanzialmente coerente con le convergenti e riscontrate dichiarazioni rese dagli imprenditori nell’ambito del procedimento penale), pure in considerazione:	
	- dell’utilizzo dell’iniziale parametro del 10 per cento del valore degli affidamenti, a fronte dei numerosi casi in cui risultavano comprovate tangenti superiori a quella misura e fino al 30 per cento del ridotto valore (si vedano, tra l’altro, le dichiarazioni del Celani, che hanno trovato riscontro negli accertamenti, effettuati in ambito penale, sui conti correnti, e di Postoncini);	
	- della circostanza che, dalle dichiarazioni degli imprenditori risulta che la	
	76	

	percentuale della tangente veniva calcolata, in alcuni casi, sugli importi degli	
	appalti al lordo dell'Iva (si vedano, in proposito, le dichiarazioni del Celani);	
	- del fatto che le tangenti fossero corrisposte <i>sub specie</i> di lavori effettuati	
	gratuitamente presso le abitazioni dei militari (si vedano, tra le altre, le	
	dichiarazioni di Dell'Erba Fabrizio, Postoncini Luigi, Bellocchi Luca) o	
	presso altre caserme; nonché di numerose e consistenti regalie (buoni	
	benzina, televisore, orologio, cellulari, computer, cena).	
	Pure congrua risulta la ripartizione del danno, che dichiaratamente tiene conto	
	del ruolo assunto da ciascuno dei compartecipi nella realizzazione degli	
	illeciti e dei periodi effettivi di servizio, ove, peraltro, è destituita di	
	fondamento la pretesa della difesa di parametrare detta ripartizione pure in	
	ragione della tipologia di affidamento, considerato che si tratta comunque di	
	responsabilità dolosa solidale per condotte che risultano tutte costitutive di un	
	unico complesso sistema tangenzio, protrattosi per anni e fondato sulla	
	complicità dei compartecipi, a prescindere dalla specifica tipologia di appalto	
	cui era riferita la singola tangente.	
	Peraltro, in sede esecutiva, ove risultassero effettivamente corrisposte e	
	ancora trattenute somme a titolo di confisca, le stesse andranno decurtate	
	dagli importi dovuti dagli appellanti a titolo di responsabilità erariale.	
	12. Con il nono motivo, titolato " <i>Error in iudicando circa il mancato</i>	
	<i>esercizio del potere riduttivo</i> ", gli appellanti lamentavano, infine, l'omessa	
	applicazione del potere riduttivo.	
	Trattandosi di responsabilità attribuita a titolo di dolo (per tutte, Sez. II App.,	
	sent. n. 15/2026), è esclusa l'applicazione del potere riduttivo.	
	La fattispecie - proprio in quanto connotata da dolo e foriera di illecito	
	77	

	arricchimento per gli appellanti - esula, altresì, dall'ambito di applicabilità	
	dell'art. 1- <i>octies</i> della legge n. 20 del 1994, introdotto, dalla legge n. 1 del	
	2026.	
	13. In conclusione, gli appelli proposti da Fanteria Paolo e Berardo	
	Domenico vanno rigettati.	
	Ai sensi dell'art. 31, c. 1, c.g.c., spese dei giudizi di Fanteria Paolo e Berardo	
	Domenico seguono la soccombenza, sono poste a carico degli appellanti in	
	parti uguali e sono liquidate, in favore dell'Erario, come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti,	
	- dichiara estinto il processo relativo a Mautone Gerardo. Le spese del	
	giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute;	
	- rigetta gli appelli proposti da Fanteria Paolo e Berardo Domenico. Le spese	
	dei giudizi di Fanteria Paolo e Berardo Domenico seguono la soccombenza,	
	sono poste a carico degli appellanti in parti uguali e sono liquidate, in favore	
	dell'Erario, in euro 480,00 (euro quattrocentottanta/00).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina MignemiDott.ssa Giuseppina Maio	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositata il 24/07/2026	
	78	

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente